Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Giovedì, 26 luglio 1934 - Anno XII — Numero 174

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1934, n. 1154.
Approvazione della Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia università degli studi, del Policlinico universitario di Sant'Orsola, della Regia scuola d'ingegneria e della Regia scuola superiore di chimica industriale di quella città.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia università degli studi, del Policlinico universitario di Santa Orsola, della Regia scuola di ingegneria e della Regia scuola superiore di chimica industriale in quella città.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DI CROLLALANZA — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

ALLEGATO.

Convenzione aggiuntiva alla Convenzione stipulata con atto pubblico 19 ottobre 1929 approvata con la legge 14 aprile 1930, n. 488, per l'assetto generale edilizio della Regia università e del Policlinico di Sant'Orsola, del Regio istituto superiore di ingegneria e del Regio istituto superiore di chimica industriale in Bologna.

Rep. n. 4237.

REGNANDO SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1934 (millenovecentotrentaquattro) Anno XII dell'Era Fascista, addì 13 (tredici) del mese di gennaio innanzi al cav. Dubsky Ervino, consigliere di prefettura, delegato ai contratti, in una sala della Regia prefettura di Bologna ed alla presenza dei signori:
rag. comm. MANLIO MEDICI fu Francesco;
comm. GILDO BORSARI fu Giulio;
testimoni noti ed idonei a' termini di legge;

Premesso

che con Convenzione stipulata il giorno 19 ottobre 1929 ed approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, lo Stato, il Comune, la Provincia, l'Amministrazione degli spedali, la Cassa di risparmio, il Consiglio provinciale dell'economia, il Monte di Bologna stabilirono di dare alla Regia università, agli Istituti scientifici universitari ed al Policlinico universitario di Sant'Orsola, alla Regia scuola di ingegneria ed alla Regia scuola superiore di chimica industriale quell'assetto edilizio adeguato alle nuove esigenze della Scuola e degli Istituti e corrispondente alla tradizionale storica importanza di Bologna come sede di alta cultura;

Premesso

che detta Convenzione è già stata modificata per diretto intervento di S. E. il Capo del Governo con R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, nel dispositivo dell'art. 14 nel senso che i versamenti del contributo statale saranno effettuati in rate annuali, di eguale ammontare, da corrispondersi all'inizio di ciascun esercizio finanziario;

Considerato

che nel corso di attuazione della Convenzione si è presentata la necessità di addivenire fra gli Enti partecipanti alla Convenzione medesima a nuovi accordi per necessarie varianti ed opportuni completamenti in parte intesi ad integrare le pattuizioni precedentemente convenute e ad apportarvi modificazioni che meglio ne assicurino le finalità di assetto edilizio degli Istituti superiori ed in parte intesi a comprendervi sistemazioni che in precedenza non erano state contemplate e che rispondono anche esse a quella grandiosa opera di sistemazione degli Istituti superiori di Bologna alla quale sono rivolte le cure degli Enti contraenti.

Nuovi accordi che più precisamente riguardano:

a) la diversa sede che vuolsi dare alla Regia scuola di ingegneria nella ex-villa Cassarini a porta Saragozza in sostituzione a quella indicata nella Convenzione predetta del 1929, sede più ampia che permetterà alla Scuola di allogarvi tutti i suoi corsi e dipendenze e servizi;

b) la creazione di una nuova sede, più comoda e più adatta dell'attuale — non precedentemente contemplata — per la Regia scuola superiore di chimica industriale su terreno offerto dal Comune e già facente parte esso pure della ex-villa Cassarini, dove l'Istituto, anzichè con una sistemazione modesta per la semplice esecuzione dei lavori di adattamento e di miglioria contemplati in Convenzione, potrà stabilirsi decorosamente ed adeguatamente;

c) l'assegnazione da parte del Comune alla Regia università per l'Istituto delle malattie della bocca e per la Clinica odontojatrica degli stabili di via San Vitale 61ª e 61ᵇ e di via Begatto, 17, 19, 21, in aggiunta a quelli già assegnati ai numeri 59 e 61 di via San Vitale e di cui nella precedente Convenzione, al fine che tanto l'Istituto delle malattie della bocca — nei limiti stabiliti dalla lettera *A*), dell'art. 6 della Convenzione — quanto la Clinica odontojatrica possano avervi quello sviluppo e quella sistemazione che ne richieggono;

d) la cessione all'Università da parte del Comune di una striscia di terreno lungo la circonvallazione Zamboni-Mascarella in permuta di parte dello stabile addossato al cassero di porta Zamboni, parte di stabile di metri quadrati 160 che dovrà essere abbattuta in esecuzione del piano regolatore; striscia di terreno della superficie complessiva di metri quadrati 734 lungo il lato esterno delle mura Zamboni-Mascarella, costituita da una porzione delle mura stesse (metri quadrati 54) e da un'area scoperta a levante delle medesime (metri quadrati 680): detta permuta si intende fatta alla pari rappresentando la maggiore estensione dell'area ceduta all'Università il valore della porzione di stabile destinata a demolizione;

e) la soppressione della nuova strada di comunicazione che — giusta il piano regolatore universitario approvato con la legge 9 aprile 1911, n. 335 — avrebbe dovuto essere aperta fra il nuovo edificio degli Istituti di zoologia e di anatomia comparata e l'Istituto di medicina veterinaria, con andamento parallelo alla esistente via F. Selmi,
e cessione dell'area relativa, che ha l'estensione di metri quadrati 1777,44 alla Regia università per uso dei predetti Istituti di zoologia e di anatomia comparata;

Ritenuta

pertanto la necessità di stabilire e tradurre in atto gli accordi di cui sopra, mediante apposita Convenzione aggiuntiva da stipularsi con gli Enti consorziati e da approvarsi con apposito provvedimento legislativo perchè siano con piena legalità concretate ad ogni effetto le varianti che si vanno a portare alla primitiva Convenzione e perchè sia dato doverosamente atto al comune di Bologna di queste ulteriori concessioni a favore del Consorzio per gli edifici universitari.

Ciò tutto premesso, gli Enti consorziati per la Convenzione 19 ottobre 1929 e rappresentati come segue:

1° S. E. gr. uff. Giuseppe Guadagnini, senatore del Regno, Prefetto della provincia di Bologna e presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa in rappresentenza di S. E. il Ministro per l'educazione nazionale e del Consiglio provinciale dell'economia;

2° on. cav. di gr. cr. avv. Angelo Manaresi, podestà di Bologna;

3° gr. uff. avv. Umberto Turchi, preside dell'Amministrazione provinciale di Bologna;

4° comm. avv. Enrico Garagnani, commissario dell'Amministrazione degli spedali di Bologna;

5° gr. uff. ing. Enrico Masetti, consigliere direttore della Cassa di risparmio di Bologna;

6° comm. avv. Cesare Colliva, presidente del Monte di Bologna;

7° comm. prof. Alessandro Ghigi, rettore della Regia università di Bologna;

8° prof. comm. Giuseppe Sartori, direttore della Regia scuola di ingegneria di Bologna;

9° prof. Leone Maurizio Padoa, direttore della Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna;
e con l'intervento del Regio intendente di finanza di Bologna dott. comm. Ambrogio Rizzi.

Mentre ribadiscono e confermano quanto fu convenuto e quanto risulta nella Convenzione in data 19 ottobre 1929 approvata con la legge 11 aprile 1930, n. 488 e che qui appresso non sia altrimenti convenuto e disposto

Convengono

1° di modificare e di sostituire come appresso gli articoli 5, 13 e 22 della Convenzione predetta:

Art. 5.

Il comune di Bologna si obbliga di contribuire con la somma complessiva di lire 14.920.000 rappresentata:

a) per lire 11.500.000 da contributo diretto in danaro in ragione di lire 8.500.000 per la Regia università, di lire 2.400.000 per la Regia scuola di ingegneria e di lire 600.000 per la Regia scuola superiore di chimica industriale: contributo che si impegna di versare in tre rate annuali consecutive e di eguale ammontare a far tempo dal 2 gennaio 1930;

b) per lire 1.650.000 dagli stabili di sua proprietà in via San Vitale segnati coi civici nn. 59, 61, 61ª e 61ª ed in via Begatto civici nn. 17, 19, 21, già consegnati per la sede dell'Istituto delle malattie della bocca e dalla Clinica odontojatrica e servizi annessi; stabili di cui il comune di Bologna céde la proprietà alla Regia università;

c) per lire 130.000 dallo stabile, anch'esso di proprietà del comune di Bologna, in via Zamboni segnato ai civici nn. 96, 98, di cui pure cede la proprietà alla Regia università per l'ampliamento e la sistemazione dell'Istituto di mineralogia;

d) per lire 90.000 dal valore di un'area della superficie di metri quadrati 1777,44 che il Comune cede al Consorzio universitario, in seguito alla rinunzia fatta dietro richiesta del Presidente del consorzio stesso, di aprire fra l'Istituto di zoologia e anatomia comparata e l'Istituto di veterinaria una strada parallela a via Selmi di comunicazione fra le vie Belmeloro e San Giacomo;

e) per lire 1.325.000 dal valore di un'area della superficie di metri quadrati 29.500 (circa) situata fuori la ex Porta Saragozza, nella villa già Cassarini e segnata nel catasto terreni ai numeri 6ª (parte), 7, 31 (fabbricato rurale), 32 (parte), 33, 34 (parte), 29 (parte), 61 (parte) del foglio 119 del comune di Bologna, oltre alla casa di villeggiatura di consistenza piani 3 e vani 27 distinta nel vigente catasto fabbricati, nella mappa di San Giuseppe, con la marca urbana 1034, avente un reddito imponibile di lire 4533,33 che nel nuovo catasto, foglio 119, è indicata col numero 30, che il Comune cede in proprietà alla Regia scuola di ingegneria perchè questa vi costruisca la propria nuova sede capace di contenere tutti i corsi di cui la Scuola stessa si compone, nonchè gli edifici e spazi accessori, ad essa Scuola necessari anche in avvenire, somma di lire 1.325.000 che resta in tale cifra stabilita per essere stata diminuita del contributo di lire 150.000 dell'Amministrazione della Regia scuola di ingegneria come parziale compenso del costo della maggiore area concessa per la nuova sede della Scuola stessa;

f) per lire 225.000 dal valore di un'area della superficie di metri quadrati 5500 circa situata pure fuori la ex Porta Saragozza nella villa già Cassarini e segnata nel Catasto terreni ai nn. 29 (parte) e 61 (parte) del foglio 119 del comune di Bologna che il Comune cede in proprietà alla Regia scuola superiore di chimica industriale perchè questa vi costruisca la propria completa nuova sede.

Resta fermo l'obbligo da parte del comune di Bologna di provvedere secondo gli impegni assunti con la precedente Convenzione universitaria 28 ottobre 1910, approvata con legge 11 aprile 1911, n. 335, alla più sollecita e completa liberazione e sistemazione delle aree sulle quali dovranno essere costruiti i nuovi edifici universitari per le quali non avesse ancora provveduto.

Art. 13.

Passeranno in esclusiva e piena proprietà dell'Università gli stabili che il Comune si è impegnato di cedere e precisamente:

a) stabili di via San Vitale segnati ai civici nn. 59, 61, 61ª, 61ª e quelli di via Begatto segnati ai civici nn. 17, 19, 21 quali stabili, nell'estratto del catasto fabbricati, mappa di Bologna, sono rispettivamente distinti con il mappale urbano 4816, avente una consistenza di piani 5 e vani 90 ed un reddito imponibile di lire 10.836 e cui nel vigente catasto terreni corrisponde il n. 37 del foglio 97, e col mappale urbano 4815, avente una consistenza di piani 5 e vani 52, ed un reddito imponibile di lire 5133,33 cui nel vigente catasto terreni corrisponde il n. 36 del foglio 97;

b) stabile di via Zamboni segnato ai numeri civici 96-98 come estratto del catasto fabbricati contraddistinto coi numeri 5776, 5770-5771 del foglio 90 e come dai nn. 52 e 53 dello stesso foglio 90 Catasto terreni;

c) terreno adiacente alle mura Zamboni-Mascarella, e due porzioni delle mura stesse, della estensione complessiva di metri quadrati 734 e distinti nel nuovo catasto, foglio 84 del comune di Bologna per la due porzioni di mura con le espressioni *C* sub *b* (rosso) e 119 sub *b* (rosso), e per l'area scoperta a levante delle mura stesse con il n. 120 sub 1/2 (rosso); mentre in via e modo di permuta passerà in esclusiva e piena proprietà del comune di Bologna per essere adibita a suolo stradale, l'area di risulta della demolizione parziale dell'Istituto di Materia medica, e precisamente di quella parte, addossata al vetusto Cassero di porta San Donato, che nel catasto urbano, Mappa di Bologna, è distinta con il n. 5687 sub *a*) (rosso), senza reddito imponibile, e nel nuovo catasto, foglio 81, con il n. 120 sub *b* (rosso), di estensione are 1,60.

Passerà in proprietà della Regia scuola di ingegneria l'aera ad essa assegnata dal comune di Bologna come alla lettera *E*) dell'articolo 5, della superficie di metri quadrati 29.500 (circa) salvo più esatta misura in luogo.

Passerà in proprietà della Regia scuola superiore di chimica industriale l'aera ad essa assegnata dal comune di Bologna come alla lettera *F*) dell'articolo 5, della superficie di metri quadrati 5500 (circa) salvo più esatta misura in luogo.

Art. 22.

Gli atti ed i contratti di competenza del Consorzio non saranno sottoposti all'esame del Consiglio di Stato nè al riscontro della Corte dei conti. Tali atti, dipendenti dalla presente Convenzione, compresi anche quelli del trapasso di proprietà e di permute e di cessioni di annualità nonchè l'atto di acquisto già fatto da parte del comune di Bologna delle aree di cui all'art. 5, lettera *E*) e *F*), beneficeranno delle norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato nei riguardi delle tasse di registro, bollo, ipotecarie e catastali, salvo i diritti spettanti ai conservatori delle ipoteche ed agli uffici distrettuali delle imposte.

La Cassa di Risparmio ed il Monte di Bologna, per quanto riguarda i loro contributi rispettivamente di L. 900 000 e di L. 120.000 sono esonerati dall'osservanza dei limiti stabiliti per la erogazione degli utili, dall'art. 16 della legge 29 dicembre 1927, n. 2587.

Le somme provenienti dalla presente Convenzione riguardanti le Regie scuole di ingegneria e di chimica industriale saranno impiegate per le costruzioni e l'eventuale residuo per provvedere ad una parte dell'arredamento ordinario e scientifico.

Le somme realizzate in L. 3.600.000 con le cessioni allo Stato, dipendenti dal contratto 21 luglio 1932, approvato con legge n. 1894 dal 22 dicembre 1932, ed amministrate dai rispettivi Consigli di amministrazione della Scuola in ingegneria e della Scuola di chimica industriale, saranno de-

stinate al completamento dell'arredamento ordinario e scientifico e precisamente per L. 3.060.000 per la Scuola di ingegneria e per L. 540.000 per la Regia scuola superiore di chimica industriale.

2° Di integrare la lettera *A*) dell'art. 6 della vigente Convenzione con l'aggiunta alla indicazione dei fabbricati in via San Vitale, nn. 59, 61, anche quella dei fabbricati di via San Vitale, nn. 61², 61³ di via Begatto nn. 17, 19 e 21.

3° Di confermare in tutto ciò che non sia stato modificato per la presente Convenzione aggiuntiva quanto è contenuto nella originaria Convenzione 19 ottobre 1929-VII.

4° Dove nel presente testo leggesi Regia scuola di ingegneria, leggasi invece Regio istituto superiore di ingegneria, e dove leggesi Regia scuola superiore di chimica industriale leggasi invece Regio istituto superiore di chimica industriale, giusta il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — supplemento ordinario — n. 283 del 7 dicembre 1933-XII.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmati: GIUSEPPE GUADAGNINI
ANGELO MANARESI
UMBERTO TURCHI
ENRICO GARAGNANI
ENRICO MASETTI
CESARE COLLIVA
ALESSANDRO GHIGI
GIUSEPPE SARTORI
MAURIZIO PADOA
AMBROGIO RIZZI, *Intendente di finanza*
MANLIO MEDICI, *teste*
GILDO BORSARI, *teste*.

Firmato: ENRICO DUBSKY.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1155.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1863, relativo alla assegnazione di un nuovo contingente di naviglio da carico da demolire.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1863, relativo alla assegnazione di un nuovo contingente di naviglio da carico da demolire.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1156.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 marzo 1934, n. 673, che autorizza a bandire un concorso nazionale per lo studio di un progetto di nave da carico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 marzo 1934, n. 673, che autorizza a bandire un concorso nazionale per lo studio di un progetto di nave da carico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 giugno 1934, n. 1157.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, che disciplina l'approvvigionamento di talune merci estere in relazione con l'andamento degli scambi commerciali con i Paesi fornitori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, che disciplina l'approvvigionamento di talune merci estere in relazione con l'andamento degli scambi commerciali con i Paesi fornitori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1158.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 giugno 1934, n. 1159.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 122, concernente la costituzione di un Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 122, concernente la costituzione di un Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1160.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374, che ha dato esecuzione all'Accordo commerciale fra l'Italia ed i Paesi Bassi, firmato in Roma il 1° marzo 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374, che ha dato esecuzione all'Accordo commerciale (con Protocollo finale) fra l'Italia ed i Paesi Bassi, firmato in Roma il 1° marzo 1934.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1161.
Norme per la concessione delle ricompense al valor civile.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 luglio 1934-XII, sul decreto relativo alla concessione delle ricompense al valor civile.

MAESTÀ,

La concessione delle ricompense al valor civile è regolata dal R. decreto 30 aprile 1851, n. 1168, che, nel corso di oltre ottant'anni non ha subito modificazioni o aggiunte degne di rilievo.

Oggi, a tanta distanza dalla istituzione delle ricompense in parola, alcune disposizioni del decreto citato appaiono incomplete o sorpassate o troppo rigide e limitate, nell'angustia dei quattro casi previsti dall'art. 4 del R. decreto sopracitato rigidamente circoscritti e non adeguabili alla multiforme varietà degli atti di valore che nella vita odierna ricorrono specie dopo il rinnovamento portato dal Fascismo, che ha elevato i valori ideali e rafforzato lo spirito eroico ed agonistico del Popolo Italiano.

E non furono pochi gli atti di eroismo che in passato non potettero avere alcuna ricompensa al valor civile perchè non catalogabili in uno dei casi contemplati dall'art. 4 del R. decreto surriferito, il quale stabilisce che « la medaglia al valor civile sarà accordata in oro od in argento, a seconda dei casi, a chi avrà evidentemente arrischiata la propria vita:

per salvare quella di persone esposte ad imminente e grave pericolo;

per impedire o diminuire il danno d'un grave disastro pubblico o privato;

per ristabilire l'ordine pubblico ove fosse gravemente turbato e per mantenere forza alla legge;

per attestare o partecipare all'arresto di malfattori che infestassero il paese ».

È escluso quindi il caso di quegli studiosi che, nei laboratori e nei gabinetti scientifici in cui si eseguono ricerche per studiare e vincere i più gravi mali che minacciano l'Umanità e si compiono esperimenti a volte pericolosissimi nell'interesse della scienza, arrischiano ogni momento eroicamente la vita e finiscono talvolta col fare olocausto della propria esistenza pel raggiungimento di un altissimo ideale di umano progresso. Ora, per quanto trattisi di uomini superiori i quali agendo sempre per un disinteressato amore

della scienza hanno in non cale ogni materiale guiderdone, è interesse della Società e dovere dello Stato solennemente rimeritarli anche allo scopo di divulgarne l'opera ed additarne l'esempio alle giovani generazioni.

Altri casi di atti di valore che, non rientrando nella lettera delle disposizioni vigenti, non possono formare oggetto di concessione di ricompense al valor civile, sono quelli rivolti alla scoperta ed alla esplorazione di terre sconosciute, alla scalata di vette di montagne mai prima raggiunte, al conseguimento di primati nel campo dello sport, ecc. ecc.

Per le considerazioni suesposte è stato predisposto l'unito schema di decreto col quale, agli atti di valore contemplati dall'art. 4 del R. decreto 30 aprile 1851, n. 1168, per i quali possono essere accordate le medaglie al valor civile, vengono aggiunti (art. 1) quelli di coloro che avranno evidentemente arrischiata la propria vita:

a) pel progresso della scienza ed in genere per il bene dell'Umanità;

b) per tener alto, nell'arringo civile, il nome ed il prestigio della Patria.

Con tali aggiunte, senza affatto invadere il campo degli atti eroici rimeritati con altre ricompense (al valor militare, al valore di marina ed al valor aeronautico) si estende la concessione delle ricompense al valor civile a tutti gli atti che con rischio della vita possano, presumibilmente, essere compiuti nell'agone civile.

Le altre disposizioni del decreto non hanno bisogno di chiarimenti in quanto esse sono in stretta ed evidente connessione coll'ampliamento che è stato apportato alla sfera degli atti di valore suscettibili di ricompensa.

Con tali illustrazioni ho l'onore di sottoporre il decreto all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

Il Ministro: MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Veduti i decreti 30 aprile 1851, n. 1168, 29 aprile 1888, n. 5380, e 10 luglio 1930, n. 1341, concernenti le ricompense al valor civile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre che nei casi contemplati dall'art. 4 del R. decreto 30 aprile 1851, n. 1168, le medaglie al valor civile potranno essere accordate in oro, in argento ed in bronzo a coloro che evidentemente e consapevolmente avranno arrischiata la propria vita:

a) pel progresso della scienza od in genere pel bene dell'Umanità;

b) per tenere alto nell'arringo civile, il nome ed il prestigio della Patria.

Art. 2.

Le proposte pel conferimento delle medaglie al valor civile per i casi contemplati nella lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto potranno essere formulate:

1° dai Ministri competenti in relazione al genere di attività svolta dal proposto per la ricompensa;

2° dal presidente della Reale Accademia d'Italia;

3° dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

4° dai padestà dei Comuni ove i benemeriti abbiano svolta la loro attività scientifica od umanitaria.

Le proposte dovranno essere corredate da una dettagliata relazione illustrante gli studi, le esperienze compiute, i risultati conseguiti, i rischi affrontati, gli eventuali danni subiti dal designato.

Alle proposte dovranno inoltre essere uniti quei documenti (pubblicazioni, memorie anche se inedite, attestazioni giudiziarie, ecc.) che siano reputati necessari per una esatta valutazione del merito.

Le proposte del presidente della Reale Accademia d'Italia e del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche dovranno essere inoltrate al Ministero dell'interno pel tramite del Ministero dell'educazione nazionale, quelle dei podestà allo stesso Ministero dell'interno pel tramite delle Prefetture.

Il Ministero dell'interno, raccolti, ove occorra, i rapporti di organi tecnici competenti, sottoporrà le proposte, pel parere, all'esame della Reale Commissione per le ricompense al valor civile.

Art. 3.

Le azioni di cui all'art. 4 del R. decreto 30 aprile 1851, n. 1168, ed art. 1, lettera *b*), del presente decreto, per le quali potrà farsi luogo alla concessione della medaglia al valor civile, dovranno essere segnalate entro sei mesi dalla data del fatto con deliberazione del podestà del Comune in cui è seguita l'azione, da trasmettersi nel termine di due mesi al Ministero dell'interno con i relativi documenti.

Art. 4.

La Commissione per l'esame delle proposte di ricompensa al valor civile è composta:

a) di un prefetto del Regno in servizio al Ministero dell'interno, presidente;

b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;

c) di un ufficiale generale o ufficiale superiore designato dal Ministero della guerra;

d) di un ufficiale generale o ufficiale superiore designato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali;

e) di un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 6°.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 106 — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, **n. 1162.**
Modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di apportare modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise, approvato con R. decreto 23 marzo 1931, n. 249;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento delle Corti di assise, sono modificate in conformità degli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« La Corte di assise è convocata normalmente nella sede stabilita col Regio decreto, di cui all'art. 1 del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249.

« Tuttavia il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, può ordinare, con decreto non motivato, che la convocazione avvenga nella sede di un altro Tribunale del circolo.

« Nelle sezioni autonome di Corte d'appello, la facoltà, di cui al capoverso che precede, spetta al presidente della sezione stessa, sentito l'avvocato generale ».

Art. 3.

Il comma 1, lettera *c*) e i numeri 4 e 9 sub lettera *d*) dell'art. 4 sono sostituiti dai seguenti:

« *c*) essere di condotta morale e politica specchiatissima ed illibata ed essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

« n. 4) podestà o vice podestà;

« n. 9) presidenti e segretari delle Confederazioni e Federazioni nazionali delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, nonchè dei Sindacati nazionali pure legalmente riconosciuti, segretari federali del Partito Nazionale Fascista e segretari politici dei Fasci ».

Art. 4.

Il comma 1, lettera *d*), dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« *d*) di avvocato, di procuratore legale, di esercente il patrocinio legale innanzi alle preture ».

Art. 5.

Il comma 2 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Nel mese di luglio di ogni anno, a cominciare dal 1935, il podestà procede alla revisione dell'elenco, cancellando i nomi dei defunti e di coloro che hanno per qualsiasi causa perduto i requisiti per essere nominati assessori, aggiungendovi i nomi di coloro, che li hanno acquistati, e rettificando, altresì, i mutamenti di condizione e di residenza ».

In fine dello stesso art. 7 sono aggiunti i commi seguenti:

« L'interessato può presentare ricorso su foglio bollato al Ministro per la giustizia, quando ritenga di essere stato indebitamente escluso dall'elenco degli eleggibili ed il reclamo al primo presidente non sia stato proposto in termine o non sia stato accolto.

« Il Ministro per la giustizia, assunte le informazioni necessarie, se ritiene fondato il ricorso, ordina, pel tramite del primo presidente della Corte di appello, che il nome della persona esclusa sia aggiunto all'elenco formato dal podestà ».

Art. 6.

In fine dell'art. 10 è aggiunto il comma seguente:

« È in facoltà del Ministro per la giustizia di procedere alla nomina di assessori anche se si tratti di cittadini non iscritti negli elenchi dei podestà o non compresi nelle proposte dei capi di Corte d'appello, purchè abbiano gli altri requisiti prescritti e risiedano nella giurisdizione del circolo pel quale vengono nominati ».

Art. 7.

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Gli assessori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia.

« Essi durano in carica quattro anni e se alla scadenza del quadriennio le loro nomine non sono revocate s'intendono tacitamente confermati pel successivo quadriennio, senza che occorra un nuovo decreto di nomina.

« La nomina degli assessori può essere revocata in qualunque momento, con decreto Reale non motivato, su proposta del Ministro per la giustizia ».

Art. 8.

In fine all'art. 12 è aggiunto il comma seguente:

« Gli assessori tacitamente confermati pel successivo quadriennio non ripetono il giuramento ».

Art. 9.

Il comma 1 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Entro la prima decade di gennaio, successivo alla scadenza del quadriennio, gli albi dei circoli di Corte di assise del distretto di ogni Corte d'appello, compresi gli albi dei circoli delle sezioni autonome, sono trasmessi dal Ministro per la giustizia al primo presidente della Corte d'appello medesima ».

Art. 10.

Nei casi di urgente necessità di servizio, il Ministro per la giustizia può disporre che gli assessori, nominati con decreto Reale, prestino servizio anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti, previe le operazioni relative al giuramento, all'imbussolamento delle schede e all'estrazione a sorte.

Nel caso di mancata registrazione i nomi degli assessori sono comunicati dal Ministro per la giustizia al primo presidente della Corte di appello, affinchè siano eliminate le schede relative, redigendosi apposito processo verbale.

Qualora i detti assessori siano stati già estratti a sorte o prestino servizio, il primo presidente dà partecipazione dei loro nomi al presidente della Corte di assise, il quale provvede alla sostituzione degli assessori stessi.

Gli atti, ai quali hanno partecipato gli assessori prima che sia pervenuta al presidente della Corte di assise la comunicazione, di cui al comma precedente, conservano piena validità.

Art. 11.

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Per ciascuna Corte d'assise, almeno cinque giorni prima dell'inizio di ogni sessione, il primo presidente della Corte di appello, o un consigliere da lui delegato, o il presidente della Corte di assise, anche per i circoli compresi nella giurisdizione delle sezioni autonome, estrae, in un'aula pubblica della sede della stessa Corte d'appello, nove schede dalla prima urna, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e di un funzionario di cancelleria, che redige processo verbale, indicando l'ordine di estrazione.

« Almeno quattro giorni prima dell'inizio della sessione il magistrato, che ha proceduto all'estrazione a sorte delle schede, provvede a far notificare, anche telegraficamente, agli assessori estratti l'avviso del luogo, del giorno e dell'ora in cui ha principio la sessione e devono comparire.

« Gli assessori, ai quali è stato notificato l'avviso, devono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che siano

stati dispensati dal presidente della Corte di assise con provvedimento non motivato e insindacabile.

« È omessa la notificazione agli assessori estratti a sorte, se abbiano trasferito la residenza in sede non compresa nella giurisdizione del circolo o se sia risultato qualche fatto che possa costituire, per l'assessore, grave impedimento alla sua comparizione. La mancata notificazione equivale a dispensa, per ogni effetto di legge ».

Art. 12.

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Nel giorno in cui ha termine la sessione, il presidente della Corte di assise ne avverte, anche telegraficamente, il primo presidente della Corte di appello, il quale personalmente, o per mezzo di un consigliere da lui delegato, ripone nella prima urna le schede degli assessori estratti, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e di un funzionario di cancelleria, che redige processo verbale dell'operazione.

« Le schede, invece, che sono state estratte dal presidente della Corte d'assise dalla seconda urna, esistente presso il tribunale del luogo in cui è stata convocata la sessione, vengono riposte dal presidente medesimo nell'urna stessa, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e di un funzionario di cancelleria, che redige processo verbale, da inviarsi al primo presidente della Corte di appello nel giorno successivo a quello dell'operazione ».

Art. 13.

L'art. 18 è sostituito dal seguente:

« Gli assessori, che hanno prestato servizio nello stesso anno in due sessioni di durata complessiva superiore ai trenta giorni, o in una sessione di durata superiore ai trenta giorni, possono, se estratti nuovamente a sorte, previa richiesta al presidente della Corte di assise, essere dispensati dal prestar servizio in altre sessioni dello stesso anno, sempre che non vi ostino ragioni di servizio, la valutazione delle quali è riservata al giudizio insindacabile dello stesso presidente ».

Art. 14.

Il comma 3 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

« La sentenza è di regola redatta dal presidente o dall'altro magistrato ed è sottoscritta dal presidente, dall'estensore, se questi non sia lo stesso presidente, e dal cancelliere; essa viene depositata, non oltre il decimo giorno dalla sua redazione, presso la cancelleria della Corte d'appello ed una copia, autenticata dal cancelliere, viene allegata al fascicolo processuale ».

Art. 15.

Gli assessori nominati per il biennio 1934-35 restano in carica fino al 31 dicembre 1937, a meno che non raggiungano nel frattempo il limite di età di anni 65, o non perdano qualcuno dei requisiti prescritti o non sorgano altri motivi, nei quali casi, su proposta dei capi di Corte d'appello o d'iniziativa del Ministro per la giustizia, la nomina di detti assessori viene revocata.

Il nuovo quadriennio ha inizio il 1° gennaio 1938.

È applicabile agli assessori in carica nel quadriennio 1934-37 il disposto del secondo comma dell'art. 7 del presente decreto.

Art. 16.

Il numero degli assessori fissato con decreto Reale, in data 26 ottobre 1933, n. 1412, verrà ridotto, su proposta del Ministro per la giustizia, nella misura che sarà ritenuta necessaria.

Gli assessori, però, che si trovano in carica alla data di attuazione del presente decreto, e per i quali non sorgano motivi per revocarne la nomina, continueranno a restare in carica e la riduzione del numero per l'albo di ogni circolo, a norma del precedente comma, sarà attuata con le vacanze, che si formeranno nel quadriennio 1934-37.

I primi presidenti daranno notizia, di volta in volta, anche per gli albi dei circoli compresi nella giuridisdizione di sezioni autonome di Corte d'appello, al Ministro per la giustizia delle vacanze che si formeranno in ogni albo, e, a seguito di ordine dello stesso Ministro, elimineranno dalle urne, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero, i nomi degli assessori, dei quali sarà stata revocata la nomina; verrà redatto processo verbale, di cui sarà inviata copia al Ministero.

Art. 17.

Prima della fine del 31 dicembre 1937 se, nonostante le vacanze formatesi, il numero degli assessori in ogni albo risulterà eccedente quello fissato nel decreto Reale, emanato in conformità dell'articolo precedente, sarà revocata, su proposta del Ministro per la giustizia, senza ordine di preferenze e fino a raggiungere il numero fissato, la nomina degli assessori, che risulteranno in eccedenza.

Art. 18.

Cessa di aver vigore ogni disposizione contraria al presente decreto o incompatibile con esso.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le norme del presente decreto con quelle rimaste in vigore del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, e ad emanare le disposizioni, che fossero necessarie per il migliore coordinamento delle norme suddette fra loro con quelle contenute in altre leggi.

Art. 19.

Il presente decreto entrerà in vigore nel decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 110. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 1163.

Regolamento di procedura delle Commissioni arbitrali di perizia per la risoluzione delle controversie tra concessionari e coltivatori di tabacchi in merito alla valutazione del prodotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, col quale sono istituite Commissioni arbitrali di perizia per la risoluzione delle controversie che possono sorgere fra coltivatori e concessionari di coltivazione del tabacco per le partite che vengono consegnate allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali;

Considerata la necessità di emanare, giusta la delega contenuta nell'art. 5 del predetto Regio decreto-legge, le norme per il funzionamento delle indicate Commissioni arbitrali di perizia;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I membri titolari e supplenti delle Commissioni arbitrali di perizia istituite con l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, sono nominati dal Ministro per le finanze, con decreto che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Durano in carica un anno e possono essere confermati.

Il presidente è scelto tra i funzionari tecnici dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al settimo.

Il direttore generale dei monopoli di Stato nomina il segretario della Commissione ed il funzionario che, occorrendo, ne faccia le veci, scegliendoli tra i funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di grado non inferiore al nono.

Art. 2.

La Commissione decide con l'intervento della totalità dei membri che la compongono. I membri supplenti non intervengono alle adunanze se non per sostituire i membri titolari assenti o impediti.

Art. 3.

A ciascuno dei membri della Commissione spetta l'indennità di L. 2,50 (lire due e centesimi cinquanta) per quintale o frazione di quintale di tabacco periziato, con un minimo di L. 15 ed un massimo di L. 80 per ogni decisione.

Al segretario spetta un'indennità pari ai tre quinti di quella dovuta a ciascun membro della Commissione.

Le indennità vengono corrisposte dalle parti le quali sono anche tenute al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai commissari e dal segretario per recarsi fuori della propria sede.

Quando fossero contemporaneamente effettuati più accertamenti in una stessa località in dipendenza di più controversie il riparto della spesa di viaggio è stabilito dal presidente della Commissione.

Art. 4.

In mancanza di accordo tra il coltivatore e il concessionario sulla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali, le parti od una di esse rivolgono domanda scritta di perizia alla Commissione.

La domanda deve indicare il nome e cognome e la residenza del coltivatore e del concessionario, la qualità e quantità del tabacco sulla cui valutazione è disaccordo, il luogo ove è depositato, il prezzo richiesto dal coltivatore e quello offerto dal concessionario.

La domanda è sottoscritta dai richiedenti e presentata al segretario della Commissione. Se i richiedenti non sanno o non possono sottoscrivere, debbono comparire avanti il segretario della Commissione il quale riceve la domanda dichiarando la causa che impedisce ai richiedenti di apporvi la propria sottoscrizione.

Contemporaneamente alla presentazione della domanda i richiedenti eseguono un deposito per le spese della procedura.

Art. 5.

Il segretario sottopone la domanda al presidente, il quale, con provvedimento scritto in calce alla medesima, stabilisce la data e il luogo della convocazione della Commissione.

Entro il giorno successivo il segretario notifica alle parti copia del provvedimento del presidente; se la perizia è stata domandata da una sola delle parti, notifica all'altra anche copia della domanda.

Le notificazioni di cui al presente articolo sono fatte a mezzo del servizio postale per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Della notificazione fa le veci la comunicazione della Segreteria quando l'interessato apponga la propria firma per presa visione in calce agli atti che dovrebbero essergli notificati.

Dalla data in cui le parti ricevono la notificazione o comunicazione di cui ai precedenti comma e la data della convocazione della Commissione deve trascorrere un termine non minore di tre giorni, salvo che le parti abbiano dichiarato per iscritto di rinunziarvi.

Art. 6.

Le parti hanno facoltà di comparire di persona o per mezzo di un incaricato, che dimostri tale sua qualità, nel luogo e nel giorno fissato dal presidente per la convocazione della Commissione.

Questa, sentite le deduzioni delle parti, tenta di conciliarle.

Ove la conciliazione non riesca, dispone gli accertamenti del caso e vi procede indilazionatamente oppure in un giorno successivo, dandone avviso alle parti che sono comparse.

Di quanto è previsto nel presente articolo si fa constare con processo verbale redatto dal segretario. Quando sia intervenuto accordo fra le parti, il verbale contiene la convenzione ed è sottoscritto anche dalle parti e dai membri della Commissione. Se le parti od una di esse non possono sottoscrivere se ne fa menzione indicando il motivo.

L'atto di conciliazione ha la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Art. 7.

La Commissione decide a maggioranza di voti.

La maggioranza delibera il giusto prezzo delle partite di tabacco di cui è stata domandata la stima e determina a quale delle parti ed in che proporzione debbano far carico le spese del procedimento in relazione alla soccombenza.

La decisione deve contenere:

l'indicazione del nome e cognome e della residenza delle parti;

l'indicazione della domanda;

il dispositivo;

la data;

la sottoscrizione di tutti i membri della Commissione. Ove alcuno di essi ricusi sottoscriverla, ne è fatta menzione e la decisione ha effetto purchè sottoscritta dalla maggioranza.

Art. 8.

La decisione in originale è depositata con la domanda nel termine di giorni 5 da uno dei membri della Commissione alla cancelleria della Pretura del mandamento in cui fu pronunziata.

Si applicano nel resto le disposizioni degli articoli 24, 25 e 26 del Codice di procedura civile.

Art. 9.

Contro la decisione sono ammesse la domanda di revocazione e la domanda di nullità.

La domanda di nullità può essere proposta soltanto nei seguenti casi:

1° se la decisione sia stata pronunziata sopra una domanda nulla o fuori dei limiti della domanda;

2° se non siano state osservate le disposizioni dell'art. 2;

3° se non siano state osservate le prescrizioni dell'art. 7;

4° se nel procedimento non sia stata assicurata la possibilità del contraddittorio degli interessati.

Si applicano nel resto le disposizioni degli articoli 30 e 33 del Codice di procedura civile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 125. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 maggio 1934, n. 1164.

Riconoscimento del Consorzio per la difesa dei vini tipici « Moscato d'Asti » ed « Asti spumante », con sede in Asti.

N. 1164. R. decreto 28 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuto il Consorzio per la difesa dei vini tipici « Moscato d'Asti » ed « Asti spumante », costituito in Asti, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. 1165.

Modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 198, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare i quantitativi di alcune merci di origine dalle Colonie italiane, da ammettere nel Regno col trattamento doganale di favore stabilito dal Regio decreto-legge anzidetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I quantitativi delle seguenti merci di origine dalle Colonie italiane, da ammettere all'importazione nel Regno col trattamento doganale di favore stabilito dal R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, è fissato nella misura annua di fianco a ciascuna segnata:

Pesci preparati, ecc.:		
1° tonno	quintali	13.000
2° altri	»	6.000
Frumento	»	180.000

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1934.

Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa centrale delle Casse rurali istriane in Pola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21, 22 e 29 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Cassa centrale delle Casse rurali istriane, con sede in Pola, è sciolta e messa in liquidazione.

L'incarico della liquidazione è affidato all'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie che dovrà provvedervi con l'obbligo di rimborsare integralmente, in ogni caso, e, occorrendo, anche con mezzi propri, le partecipazioni e i depositi delle singole Casse rurali.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 15 Ministero agricoltura e foreste, n. 293.

(7204)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1934.

Nomina della Commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato internazionale di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili per la sessione giugno 1934-XII.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto 14 giugno 1931, che disciplina la concessione dei certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili;

Considerata la necessità di costituire la Commissione esaminatrice dei candidati al conseguimento del sopra menzionato certificato, per la sessione di giugno 1934-XII;

Vista la lettera n. 6201-2 in data 30 maggio 1934-XII del Ministero della marina, con cui viene designato quale componente della Commissione stessa, in rappresentanza di detto Ministero, il capitano di corvetta sig. Ollandini Giacomo;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione incaricata di esaminare gli aspiranti al certificato internazionale di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili, per la sessione di giugno 1934-XII, è così costituita:

Comm. dott. Barbera Giacomo, capo divisione P. T., presidente;

Cav. ing. Briganti Renato, tecnico dell'Azienda statale telefonica, quale delegato dell'Amministrazione P. T., membro;

Sig. Ollandini Giacomo, capitano di corvetta, membro;

Prof. Blessich Aldo, incaricato per gli esami di geografia, membro;

Prof. Ripari Roberto, incaricato per gli esami di lingue estere, membro;

Cav. Curcio Gesualdo, capo ufficio P. T., segretario.

Art. 2.

Giusta l'art. 2 del citato decreto Ministeriale 14 giugno 1931, l'indennità di lire 25, salvo le riduzioni a norma di legge, per seduta, spetta soltanto ai professori Blessich Aldo e Ripari Roberto.

La spesa relativa farà carico al capitolo 5 dell'esercizio 1933-34, e, ove occorra, al corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(7181)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1934.

Nomina dei componenti la Commissione venatoria centrale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 74 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti i decreti Ministeriali 14 dicembre 1928-VII (registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1929-VII, registro n. 1 Ministero economia nazionale, foglio n. 18) e 23 giugno 1931-IX (registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1931-IX, registro n. 15 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 271), con i quali si provvide alla nomina della Commissione venatoria centrale;

Ritenuto che, in seguito alla scadenza del triennio di cui al comma penultimo dell'art. 74 del surricordato testo unico, occorre provvedere alla nomina:

1° del presidente della Commissione venatoria centrale;

2° dei tre membri di libera scelta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

3° dei sei membri in rappresentanza dei cacciatori e dei concessionari di bandite e riserve;

Viste le designazioni fatte dalla Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani;

Decreta:

Art. 1.

A presidente della Commissione venatoria centrale viene confermato l'on. senatore marchese Eugenio Niccolini.

Art. 2.

I tre membri della Commissione venatoria centrale di libera scelta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sono i signori:

1° on. prof. Alessandro Ghigi, deputato al Parlamento, direttore dell'Istituto di zoologia presso la Regia università di Bologna;

2° on. prof. Giulio Salvi, senatore del Regno, presidente della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani;

3° gr. uff. Alessandro Cerruti.

L'on. prof. Alessandro Ghigi viene confermato vice presidente della Commissione venatoria centrale.

Art. 3.

I signori on. avv. Marco Arturo Vicini, senatore del Regno, avv. Giovanni De Leo, presidente della Commissione venatoria provinciale di Napoli, geom. Giuseppe Benedetto, presidente della Commissione venatoria provinciale di Ales-

sandria, e cav. uff. Giorgio Rosso, segretario generale della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, fanno parte della Commissione venatoria centrale in qualità di rappresentanti dei cacciatori, ed i signori avv. Giovanni Antonelli e conte Emilio Scheibler, in qualità di rappresentanti dei concessionari di bandite e di riserve di caccia.

Art. 4.

Sono nominati consulenti della Commissione venatoria centrale i seguenti signori, nella loro qualità di esperti in materia di caccia:

1° on. Vittorio Dalla Bona, commissario per l'applicazione del testo unico sulla caccia nelle nuove Provincie;

2° S. E. il principe don Francesco Chigi della Rovere;

3° avv. Antonio Bana della Commissione venatoria provinciale di Milano, in sostituzione dell'on. avv. Carlo Bonardi, dimissionario;

4° cav. Ascanio Ascani della Commissione venatoria provinciale di Pisa.

Ai detti signori è corrisposta l'indennità di cui al decreto 28 ottobre 1929-VII, emanato di concerto con il Ministero delle finanze e registrato alla Corte dei conti il 25 novembre successivo (registro n. 15 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 380).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7180)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1934.

Aggiornamento dell'allegato 3 di cui all'art. 68 delle norme per l'applicazione del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per il servizio di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LE FINANZE
E PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 38 del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1927 con il quale sono state approvate le norme per l'applicazione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento dell'allegato 3 di cui all'art. 68 delle norme medesime, in seguito a modificazioni avvenute nella consistenza dei materiali depositati nei Magazzini approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

All'allegato n. 3 citato nell'art. 68 delle norme per l'applicazione del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, viene sostituito il seguente:

ALLEGATO N. 3.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

Elenco delle sedi dei magazzini approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato provvisti normalmente di materiali che possono essere utilizzati in caso di pubbliche calamità e qualità dei materiali stessi.

MATERIALI		Magazzini aventi scorte normali dei materiali controindicati
Categorie	Denominazione	
A) *Attrezzi e materiali da lavoro.*	Accette Cacciaviti Chiavi doppie per dadi Lime e raspe Martelli Saracchi Scalpelli Seghe Succhielli Tenaglie	Bologna, Cagliari, Firenze, Foggia, Foligno, Genova-Rivarolo, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma Trastevere, Taranto, Torino V. N., Trieste, Verona, Vicenza, Voghera.
	Pialle e piallette Trapani	Bologna, Cagliari, Firenze, Foggia, Milano, Napoli, Palermo, Roma Trastevere, Torino Smistamento e Verona.
B) *Attrezzi e materiali diversi da sterro.*	Verrine Leve di ferro ad unghia fessa. Pale per massicciata Picconi a zappa Spaccasassi. Zappe	Bologna, Cagliari, Foggia, Foligno, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Trastevere, Torino Via Nizza e Verona.
	Carriole da sterro	Bologna, Cagliari, Foggia, Foligno, Milano, Palermo, Pisa, Roma Trastevere, Torino Smistamento, Torre Annunziata e Verona.
	Ceste di castagno per terra	Foggia, Napoli, Palermo, Taranto.

MATERIALI Categoria	MATERIALI Denominazione	Magazzini aventi scorte normali dei materiali controindicati
C) *Effetti letterecci e materiali arredamento baracche*	Asciugamani	Firenze, Milano, Messina, Napoli, Roma Trastevere e Torino V. N.
	Attaccapanni	Milano e Torino V. N.
	Brande	Foligno, Palermo, Torino V. N. e Verona.
	Buglioli	Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Roma Trastevere, Torino V. N. e Verona.
	Coperte Federe e lenzuola Guanciali Materassi	Firenze, Messina, Milano, Napoli, Roma Trastevere e Torino V. N.
D) *Materiali per costruzione baracche.*	Bullette	Tutti i magazzini meno: Granili, Pisa, Roma Economato, Torino Smistamento e Torre Annunziata.
	Bulloni Chioderie in genere Copiglie Filo di ferro Riparelle Viti di ferro e occhietti a vite	Tutti i magazzini meno: Granili, Pisa, Roma Economato, Torino O. N., Torino Smistamento e Torre Annunziata.
	Lamiera zincata	Messina e Verona.
	Legnami in tavole, tavoloni, travi, travicelli, tronchi, ecc.	Bologna, Cagliari, Firenze, Foggia, Granili, Messina, Napoli, Roma Trastevere, Torino O. N., Vicenza e Voghera.
	Tela olona	Bologna, Firenze, Genova, Rivarolo, Napoli, Messina, Milano e Palermo.

MATERIALI Categoria	MATERIALI Denominazione	Magazzini aventi scorte normali dei materiali controindicati
E) *Materiali per illuminazione.*	Carburo di calcio	Tutti i magazzini meno Granili, Milano, Pisa, Pontassieve, Roma Economato, Torino V. N., Torre Annunziata, Verona e Voghera.
	Candele steariche	Tutti i magazzini meno: Granili, Pisa, Pontassieve, Torino O. N., Torino Smistamento, Torre Annunziata e Voghera.
	Fanali a petrolio	Bologna, Napoli e Torino V. N.
	Lampade ad acetilene	Bologna, Napoli e Torino V. N.
	Lampadine elettriche	Bologna, Genova Rivarolo, Napoli e Torino V. N.
	Lucerne da tavolo	Bologna, Napoli e Torino V. N.
	Nastro isolante	Bologna, Cagliari, Firenze, Foggia, Milano, Napoli, Palermo, Roma Trastevere, Torino V. N. e Verona.
	Petrolio Olio vegetale per illuminazione	Bologna, Cagliari, Firenze, Foggia, Foligno, Genova Rivarolo, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma Tuscolana, Taranto, Torino Smistamento, Trieste e Verona.
	Scartocci di vetro per lumi e calze per lumi	Tutti i magazzini meno: Granili, Pisa, Pontassieve, Roma Economato, Torino Smistamento e Torre Annunziata.
F) *Materie di consumo e per usi diversi.*	Benzina	Bologna, Cagliari, Firenze, Foggia, Foligno, Genova Rivarolo, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Taranto, Torino Smistamento, Vicenza, Deposito Olii Roma Tuscolana.
	Carbone vegetale Legna in ritagli	Firenze, Foggia, Messina, Milano, Napoli, Roma Trastevere, Taranto, Torino O. N., Trieste e Verona.

MATERIALI		Magazzini aventi scorte normali dei materiali contraindicati
Categoria	Denominazione	
	Cenci	Tutti i magazzini meno: Granili, Pisa, Pontassieve, Roma Economato, Torino Smistamento e Torre Annunziata.
	Sacchi e sacchetti	
	Scope e scopette	
	Cordicelle e cordami in genere	Bologna, Firenze, Milano, Napoli e Verona.
	Damigiane di vetro	Bologna e Roma Trastevere.
	Metri	Bologna, Cagliari, Firenze, Foggia, Foligno, Genova Rivarolo, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma Trastevere, Torino V. N., Trieste, Verona, Vicenza e Voghera.
	Pennelli per imbiancare e disinfettare	Milano.
	Sapone comune tenero	Tutti i magazzini meno: Granili, Pisa, Pontassieve, Roma Economato, Torino Smistamento e Torre Annunziata.
	Spugne	Tutti i magazzini meno: Granili, Pisa, Pontassieve, Roma Economato, Torino Smistamento e Torre Annunziata.
	Torcie a vento	Tutti i magazzini meno: Granili, Pisa, Pontassieve, Roma Economato, Torino O. N., Torino Smistamento, Torre Annunziata, Voghera.
G) *Oggetti di pronto soccorso.*	Barelle portaferiti	Roma Economato.
	Barili per acqua	Bologna e Torre Annunziata.
	Pompe da incendio e tubazioni relative	
	Secchie per acqua	
	Disinfettanti	Tutti i magazzini eccetto: Granili, Pisa, Pontassieve, Roma Economato, Torino O. N., Torino Smistamento e Torre Annunziata.

MAGAZZINI.

Bologna, Cagliari, Firenze, Foggia, Foligno, Genova-Rivarolo, Granili, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Pontassieve, Roma-Economato, Roma-Trastevere, Taranto, Trieste, Torino Smistamento, Torino O. N., Torino V. N., Torre Annunziata, Verona, Vicenza, Voghera, Deposito Olii Roma-Tuscolana.

Roma, addì 23 aprile 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(7058)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1934.

Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale « Beato Angelo » di Acri (Cosenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale « Beato Angelo » di Acri (Cosenza) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 28 giugno 1934, n. 1868, di S. E. il prefetto di Cosenza;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale « Beato Angelo » di Acri (Cosenza) è sciolto ed il sig. Adolfo De Giovanni è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7178)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1934.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale « S. Giovanni Battista » di Ceccano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera del 27 giugno 1934, n. 2621-60, di S. E. il prefetto di Frosinone;

Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale « S. Giovanni Battista » di Ceccano

(Frosinone) si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;

Decreta:

In sostituzione dei signori Pirri Pirro, Latini Giuseppe e Bugliani Antonio, liquidatori della Cassa rurale « S. Giovanni Battista » di Ceccano, è nominato liquidatore della Cassa medesima il sig. cav. Valeriano Napoleone, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Acerbo.

(7179)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1934.
Proroga della straordinaria gestione della Cassa mutua infortuni agricoli, in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il proprio decreto 13 marzo 1934-XII, col quale il sig. Fontana ing. Vincenzo è stato nominato commissario della Cassa mutua infortuni agricoli di Torino, per la durata di mesi quattro;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la gestione straordinaria di detto Ente;

Decreta:

Articolo unico.

La durata in carica del sig. Fontana ing. Vincenzo quale commissario ministeriale della Cassa mutua infortuni agricoli di Torino è prorogata di tre mesi.

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: Biagi.

(7203)

DECRETI PREFETTIZI.
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-330

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina Skrinjar fu Mattia, nata a Sesana (fraz. Poverio) il 16 marzo 1858 e residente a Sesana (fraz. Poverio n. 84), è restituito nella forma italiana di « Scriguari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4739)

N. 11419-331

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Türk fu Antonio, nato a S. Daniele del Carso il 2 settembre 1877 e residente a Sesana n. 235, è restituito nella forma italiana di « Turchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

1. Maria Kariz in Turk fu Giacomo, nata il 4 aprile 1865, moglie;
2. Veronica di Antonio, nato il 7 ottobre 1915, figlia;
3. Antonio di Antonio, nato il 4 marzo 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4740)

N. 11419-332.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Erminia Tursic fu Francesco, nata a Sesana il 12 novembre 1886 e residente a Sesana n. 212, è restituito nella forma italiana di « Turci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4741)

N. 11419-333.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Trebec fu Lorenzo, nato a Sesana (fraz. Orle) il 25 agosto 1891 e residente a Sesana (fraz. Orle n. 1), è restituito nella forma italiana di « Trebiciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

1. Antonia Miklavec in Trebec di Antonio, nata il 14 gennaio 1894, moglie;
2. Vladimiro di Antonio, nato il 16 dicembre 1922, figlio;
3. Carolina di Antonio, nata l'11 aprile 1924, figlia;
4. Maria di Antonio, nata il 29 maggio 1925, figlia;
5. Maria Krizman fu Simone, nata il 25 aprile 1856, madre;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4742)

N. 11419-334.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giusto Trebec fu Martino, nato a Sesana (fraz. Orle) il 20 ottobre 1876 e residente a Sesana (fraz. Orle n. 45), è restituito nella forma italiana di « Trebiciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

1. Antonia Pirjevec in Trebec fu Giuseppe, nata il 28 maggio 1879, moglie;
2. Francesco di Giusto, nato il 30 marzo 1903, figlio;
3. Giuseppe di Giusto, nato il 13 marzo 1905, figlio;
4. Antonio di Giusto, nato il 5 giugno 1909, figlio;
5. Carlo di Giusto, nato il 15 novembre 1911, figlio;
6. Ludmila Rodica in Trebec di Paolo, nata il 14 settembre 1907, nuora;
7. Daniela di Francesco, nata il 12 agosto 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4743)

N. 11419-335.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Trebec fu Bortolo, nato a Sesana il 3 febbraio 1873 e residente a Sesana n. 94, è restituito nella forma italiana di « Trebiciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

1. Maria Rencelj in Trebec di Stefano, nata l'8 aprile 1876, moglie;
2. Lodovico di Giuseppe, nato il 27 agosto 1902, figlio;
3. Emma di Giuseppe, nata il 22 gennaio 1908, figlia;
4. Caterina di Giuseppe, nata il 13 aprile 1910, figlia;
5. Danila Giuseppa di Giuseppe, nata l'11 luglio 1914, figlia;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(7444)

N. 11419-336.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Trebec, nato a Sesana il 28 dicembre 1910 e residente a Sesana n. 10, è restituito nella forma italiana di « Trebiciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

1. Anna, nata il 2 agosto 1908, sorella;
2. Carlo, nato il 22 maggio 1910, fratello;
3. Rodolfo, nato il 9 aprile 1913, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4745)

N. 11419-337.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Trebec fu Giuseppe, nato a Sesana (fraz. Orle) il 5 novembre 1894 e residente a Sesana (fraz. Orle n. 24), è restituito nella forma italiana di « Trebiciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

1. Antonia Trebec fu Lorenzo, nata il 16 maggio 1898, moglie;
2. Giuseppe di Antonio, nato l'8 luglio 1923, figlio;
3. Antonia Malalan fu Lazzaro, nata il 6 aprile 1869, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4746)

N. 11419-339.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Trebec fu Michele, nato a Sesana (fraz. Orle) il 24 febbraio 1889 e residente a Sesana (fraz. Orle n. 5), è restituito nella forma italiana di « Trebiciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

1. Giuseppina Zega in Trebec di Daniele, nata il 18 marzo 1887, moglie;
2. Albina di Giuseppe, nata il 10 marzo 1914, figlia;
3. Ladislao di Giuseppe, nato il 3 giugno 1916, figlio;
4. Raffaela di Giuseppe, nata il 3 ottobre 1920, figlia;
5. Francesca Vouk fu Giovanni, nata il 15 maggio 1863, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4749)

N. 11419-340.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Ukmar fu Giovanni, nato a Sesana (fraz. S. Maria) il 24 giugno 1873 e residente a Sesana (fraz. S. Maria n. 24), è restituito nella forma italiana di « Omari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

1. Francesco di Giuseppe, nato il 13 settembre 1897, figlio;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 7 marzo 1902, figlio;
3. Ermanno di Giuseppe, nato 7 aprile 1904, figlio;
4. Vida di Giuseppe, nata il 4 luglio 1907, figlia;
5. Stanco di Giuseppe, nato il 9 novembre 1910, figlio;
6. Albina di Antonio, nata il 3 giugno 1903, nuora;
7. Dorina di Francesco, nata il 5 agosto 1924, nipote;
8. Stojan di Francesco, nato il 10 febbraio 1926, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4750)

N. 50-369 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cotic ved. Anna nata Vodopivec fu Giuseppe e di Vodopivec Francesca, nata a Montespino il 7 ottobre 1877 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Maria in Rijavec fu Francesco, nata a Montespino il 20 marzo 1904, figlia;

Cotic Francesca, nata a Montespino il 28 settembre 1906, figlia;

Cotic Paola, nata a Montespino il 24 gennaio 1909, figlia;

Cotic Giovanna, nata a Freistadt (Austria) il 5 ottobre 1916, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5781)

N. 50-368 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cotic Anna in Mrevlje fu Giuseppe e di Harej Caterina, nata a Montespino il 7 luglio 1858 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5782)

N. 50-366 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cotic Maria ved. Pellizon fu Andrea e di Bric Anna, nata a Montespino il 19 agosto 1876 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5783)

N. 50-946 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marincic Francesco fu Francesco e di Persic Francesca, nato a Sambasso il 26 novembre 1889 e residente a Sambasso, Vittuglia, 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marincic Ludmilla di Antonio Riavec, nata a Tarnova il 12 aprile 1894, moglie;

Marincic Stefania di Francesco, nata a Vittuglia il 4 giugno 1923, figlia;

Marincic Almira di Francesco, nata a Vittuglia il 16 agosto 1921, figlia;

Marincic Vladimiro di Francesco, nato a Vittuglia il 2 agosto 1925, figlio;

Marincic Giovanni di Francesco, nato a Vittuglia il 2 ottobre 1927, figlio;

Marincic Giuseppe di Francesco, nato a Vittuglia il 2 ottobre 1927, figlio;

Marincic Marco di Francesco, nato a Vittuglia il 3 novembre 1931, figlio;

Marincic Valeria di Francesco e Persic Franc., nata a Vittuglia il 14 novembre 1903, sorella;

Marincic Luigi di Francesco e Persic Franc., nato a Vittuglia il 19 giugno 1906, fratello;

Marincic Stanislao di Francesco e Persic Franc., nato a Vittuglia il 12 maggio 1908, fratello;

Marincic Giuseppe di Giuseppe e di Spacapan Orsola, nato a Vittuglia il 20 settembre 1865, zio;

Marincic Ignazio di Giuseppe, e di Spacapan Orsola, nato a Vittuglia il 21 aprile 1870, zio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5784)

N. 50-945 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maraz Anna ved. Maraz fu Stefano Maraz e della fu Maria Vogric, nata a San Floriano il 30 agosto 1871 e residente a S. Martino-Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marassi ved. Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maraz Stanislao fu Giovanni, nato a S. Floriano il 2 giugno 1909, figlio;
Maraz Ladislao fu Giovanni, nato a S. Floriano il 26 febbraio 1912, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino - Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5785)

N. 50-947 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Marusic Anna ved. fu Giovanni Strukelj e della fu Komel Maria, nata a (S. Michele) Sambasso il 25 luglio 1879 e residente a Sambasso (S. Michele, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Francesco fu Pietro, nato a S. Michele il 5 gennaio 1906, figlio;
Marusic Cristina fu Pietro, nata a S. Michele il 9 luglio 1909, figlia;
Marusic Luigi fu Pietro, nato a S. Michele il 6 aprile 1912, figlio;
Marusic Vincenzo fu Pietro, nato a S. Michele il 25 febbraio 1915, figlio;
Marusic Leonardo fu Pietro, nato a S. Michele il 26 ottobre 1918, figlio;
Marusic Anna fu Pietro, nata a S. Michele il 13 gennaio 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5786)

N. 50-278 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovic Libero fu Antonio e di Pecorari Maria, nato a S. Lorenzo di Mossa il 5 ottobre 1889 e residente a S. Lorenzo di Mossa, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francovig Elisabetta ved. Turas fu Antonio, nata a San Lorenzo di Mossa il 2 aprile 1888, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5787)

N. 50-278 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovig Libero del fu Antonio e di Pecorari Maria, nato a S. Lorenzo di Mossa il 5 novembre 1889 e residente a S. Lorenzo di Mossa, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francovig Elisabetta ved. Turus fu Antonio, nata a San Lorenzo di Mossa il 2 aprile 1883, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5788)

N. 50-279 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovig ved. Gisella nata Medeot fu Valentino e di Tirel Caterina, nata a Capriva il 10 maggio 1878 e residente a Capriva, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francovig Gisella fu Giovanni, nata a Capriva il 22 dicembre 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5791)

N. 50-88 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Gatej Pietro fu Michele e di Bevk Teresa, nato a Circhina il 29 luglio 1903 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gattei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Gatej Francesca fu Michele, nata a Circhina il 3 marzo 1901, sorella;
Gatej Agnese fu Michele, nata a Circhina il 16 gennaio 1906, sorella;
Gatej Luigi fu Michele, nato a Circhina il 16 giugno 1907, fratello;
Gatej Maria fu Michele, nata a Circhina il 25 novembre 1908, sorella;
Gatej Antonio fu Michele, nato a Circhina il 19 ottobre 1910, fratello;
Gatej Teresa fu Michele, nata a Circhina il 1° ottobre 1912, sorella;
Gatej Nicolò fu Michele, nato a Circhina, il 1° dicembre 1914, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5792)

N. 50-89 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Gatej Maria nata Prezelj fu Geltrude Prezelj, nata a Daucia (Jugoslavia), il 29 maggio 1871 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana « Gattei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Gatej Francesco fu Giuseppe, nato a Circhina il 27 marzo 1890, figlio;
Gatej Giovanni fu Giuseppe, nato a Circhina il 7 aprile 1902, figlio;

Gatej Caterina fu Giuseppe, nata a Circhina il 13 novembre 1904, figlia;
Gatej Michele fu Giuseppe, nato a Circhina il 10 settembre 1908, figlio;
Gatej Venceslao fu Giuseppe, nato a Circhina il 18 luglio 1911, figlio;
Gatej Francesco fu Giuseppe, nato a Circhina il 27 marzo 1890, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5793)

N. 50-90 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Gatej Pietro fu Lorenzo, e della fu Derlink Margherita, nato a Circhina il 1 novembre 1888 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gattei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Gatej Rosalia fu Martino Peternelj, nata a Circhina il 1° settembre 1885, moglie;
Gatej Vittorio di Pietro nato a Circhina il 24 febbraio 1921, figlio;
Gatej Sofia di Pietro nata a Circhina il 12 maggio 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5794)

N. 50-91 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Gatej Giovanni fu Lorenzo e della fu Derlik Margherita, nato a Circhina il 5 novembre 1886 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gattei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Gatej Francesca fu Giuseppe Polansek nata a Circhina il 6 settembre 1886, moglie;
Gatej Cirillo di Giovanni, nato a Circhina il 1° luglio 1912, figlio;
Gatej Raffaele di Giovanni, nato a Circhina il 21 ottobre 1913, figlio;
Gatej Maria di Giovanni, nata a Circhina il 1° dicembre 1914, figlia;
Gatej Francesca di Giovanni, nata a Circhina il 19 novembre 1918, figlia;
Gatej Albina di Giovanni, nata a Circhina il 15 febbraio 1921, figlia;
Gatej Giovanna di Giovanni, nata a Circhina il 9 giugno 1923, figlia;

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5795)

N. 50-92 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Gatej Antonio fu Valentino e della fu Peternelj Maria, nato a Circhina il 3 giugno 1860 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gattei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Gatej Antonio di Antonio, nato a Circhina il 22 marzo 1901, figlio;
Gatej Emma fu Marianna nata a Circhina il 30 marzo 1924, nipote;
Gatej Giovanni fu Marianna, nato a Circhina il 30 marzo 1924, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5796)

N. 50-87 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Gatej Antonio fu Mattia e della Mrak Anna, nato a Pecine (S. Lucia di Tolmino) il 17 gennaio 1864 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gattei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Gatej Giuseppe di Antonio nato a Idria il 14 aprile 1902, figlio;

Gatej Antonia di Antonio, nata a Giaghersca il 23 maggio 1906, figlia;

Gatej Francesca di Antonio nata a Idria il 17 agosto 1914, figlia;

Gatej Giustina di Antonio, nata a Giaghersca il 16 settembre 1903, figlia;

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5797)

N. 50-940 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavri Bartolomeo fu Ermacora e della Preselj Anna, nato a Circhina il 12 agosto 1887 e residente a Circhina Rauna 29, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavri Cristina di Agnese Mazgon, nata a Circhina il 17 aprile 1889, moglie;

Mavri Raffaela di Bartolomeo, nata a Circhina il 1° ottobre 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5798)

N. 50-944 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Giusto fu Giuseppe e della Cargo Caterina, nato a Tarnova il 22 settembre 1896 e residente a Sambasso S. Michele, 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Luigia fu Giovanni Mervic, nata a S. Michele il 20 maggio 1900, moglie;

Mavric Floriano di Giusto, nato a S. Michele il 26 luglio 1922, figlio;

Mavric Maria di Giusto, nata a S. Michele l'8 dicembre 1923, figlia;

Mavric Corrado di Giusto, nato a S. Michele il 28 novembre 1925, figlio;

Mavric Olga di Giusto, nata a S. Michele l'11 luglio 1929, figlia;

Mavric Giuseppe fu Martino, nato a Ossecca il 4 febbraio 1862, padre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5801)

N. 50-941 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavri Filippo fu Giuseppe e della Mavri Maria, nato a Circhina il 13 aprile 1895 e residente a Circhina Orecca 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavri Agnese di Andrea Obid, nata a Circhina il 10 gennaio 1896, moglie;

Mavri Giuseppe fu Giuseppe, nato il 10 gennaio 1859, padre;

Mavri Giovanna fu Antonio Zajc, nata a Circhina il 3 maggio 1861, madre;

Mavri Giulia, nata il 20 maggio 1902, sorella;

Mavri Francesco, nato il 15 ottobre 1889, fratello;

Mavri Giuseppe, nato il 28 febbraio 1887, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5799)

N. 50-943 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Francesco fu Giovanni e della Rijavec Francesca, nato a Ossecca il 21 ottobre 1891 e residente a Sambasso Ossecca, 56, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Cristina di Francesco Kosovel, nata a Ossecca il 29 novembre 1898, moglie;

Mavric Maria di Francesco, nata a Ossecca il 28 dicembre 1923, figlia;

Mavric Gabriella di Francesco, nata a Ossecca il 12 dicembre 1928, figlia;

Mavric Augustina fu Giovanni, nata a Ossecca il 16 agosto 1899, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5800)

50-942 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Vincenzo di Giuseppe e della fu Cargo Maria, nato a Tarnova il 20 gennaio 1895 e residente a (Sambasso) S. Michele, 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Vittoria di Francesco Gruden, nata a S. Michele il 15 ottobre 1897, moglie;

Mavric Vittorio di Vincenzo nato a Gorizia il 28 dicembre 1919, figlio;

Mavric Enrico di Vincenzo, nato a Gorizia il 18 luglio 1922, figlio;

Mavric Ludmilla di Vincenzo, nata a Gorizia il 5 ottobre 1926, figlia;

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5802)

N. 16989 Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Giorgio Barkovic, nato a Moschiena (Bersezio) il 21 ottobre 1901 da Antonio e da Antonia Jedretic, residente a Moschiena, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Barchetti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Barkovic è ridotto nella forma italiana di « Barchetti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal sig. Podestà di Moschiena al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 3 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5866)

N. 16990 - Div. 1-1930.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Tumpich, nato a Vidolini-Sanvincenti il 21 dicembre 1899 da Francesco e da Maria Bulessich, residente ad Apriano (Abbazia), diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Tumpici »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Tumpich è ridotto nella forma italiana di « Tumpici » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Maria Anicich, nata ad Apriano il 23 novembre 1903, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal sig. Podestà di Abbazia al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 10 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5858)

N. 13358 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Ettore Benko, nato a Trieste il 2 maggio 1883 da Lorenzo e da Giuseppa Sesark, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bencō »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Benko è ridotto nella forma italiana di « Benco » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Antonietta Ljubicich, nata a Fiume il 13 giugno 1885, moglie;
Nereo, nato a Fiume il 24 marzo 1915, figlio;
Ada, nata a Fiume il 4 febbraio 1917, figlia;
Lauro, nato a Fiume il 4 gennaio 1919, figlio;
Laura, nata a Fiume il 21 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5859)

N. 7679-32 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Michele Maracich di Antonio e di Caterina Fiorentin, nato a Veglia il 28 settembre 1899 e residente ad Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Marassi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Maracich è ridotto nella forma italiana di « Marassi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teresa Butinar, nata a Mattuglie il 6 dicembre 1899, moglie;

Caterina, nata ad Abbazia il 7 aprile 1931, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Abbazia al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5860)

N. 14313-31 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signora Oliviera Oblk ved. Greff di Giorgio e di Giovanna Sella, nata a Sagrado il 30 marzo 1878 e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Greffi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Oliviera Oblak ved. Greff è ridotto nella forma italiana di « Greffi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Andrea, nato a Fiume il 10 ottobre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(861)

N. 5319-32 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signora Donata Valencich in Todesca, nata a Fiume il 9 febbraio 1911 da Antonio e da Ruperta Jugo, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita in quello di « Valenti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della nascita della signora Donata Valencich in Todesca è ridotto nella forma italiana di « Valenti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor podestà di Fiume alla richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5862

N. 9741 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Milan Grk di Francesco e di Maria Potepan, nato a Villa del Nevoso il 7 gennaio 1909, residente a Villa del Nevoso, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Greco »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Milan Grk è ridotto nella forma italiana di « Greco » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Villa del Nevoso al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 3 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5863)

N. 16991 Div. 1-1930.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kinkela, nato a Mattuglie il 18 marzo 1898 da Andrea e da Giuseppa Iuricic, residente a Mattuglie, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Chinchella »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kinkela è ridotto nella forma italiana di « Chinchella » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Emilia Dubrovich, nata a Mattuglie il 22 gennaio 1899, moglie;
Giuseppe, nato a Mattuglie il 27 aprile 1924, figlio;
Emerico, nato a Mattuglie il 1° novembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal sig. Podestà di Mattuglie al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 10 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5864)

N. 11419-316

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Serazin fu Giovanni, nato a Sesana (frazione Casigliano) il 5 dicembre 1899 e residente a Sesana, frazione Casigliano n. 19, è restituito nella forma italiana di « Seracini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Maria Serzain di Giuseppe, nata il 21 agosto 1892, moglie;
2. Miroslava di Giovanni, nata il 25 novembre 1916, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 18 giugno 1919, figlio;
4. Maria di Giovanni, nata il 4 ottobre 1921, figlia;
5. Emilio di Giovanni, nata il 27 gennaio 1923, figlio;
6. Giuseppe di Giovanni, nato il 10 luglio 1926, figlio;
7. Marianna fu Giovanni, nata l'8 dicembre 1845, zia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4725)

N. 11419-317

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Serazin di Giuseppe, nato a Sesana (fraz. Casigliano) il 2 dicembre 1901 e residente a Sesana (fraz. Casigliano n. 52), è restituito nella forma italiana di « Seracini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Francesca Fabic in Serazin fu Marco, nata il 30 aprile 1902, moglie;
2. Stanislava di Francesco, nata il 16 marzo 1925, figlia;
3. Giovanna di Francesco, nata il 27 giugno 1928, figlia;
4. Bernarda di Francesco, nata il 6 aprile 1905, sorella.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4726)

N. 2581 Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Silvia Antich di Ignazio e di Maria Stefan, nata a Fiume il 30 dicembre 1909, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Antoni »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Silvia Antich è ridotto nella forma italiana di « Antoni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal sig. Podestà di Fiume alla richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 3 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5865)

N. 11419-318

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Leopoldo Serazin fu Marco, nato a Monte Urabice il 19 novembre 1887 e residente a Sesana (fraz. Sirie n. 12), è restituito nella forma italiana di « Seracini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Kocjan in Serazin fu Francesco, nata il 21 gennaio 1895, moglie;
2. Francesco di Leopoldo, nato il 14 ottobre 1920, figlio;
3. Nada di Leopoldo, nata il 4 agosto 1922, figlia;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4727)

N. 11419-319

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Suc fu Giovanni, nato a Cobbia Glava il 21 ottobre 1867 e residente a Sesana n 103, è restituito nella forma italiana di « Succi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Rodica in Suc fu Giovanni, nata il 31 gennaio 1867, moglie;
2. Giovanna di Giovanni, nata il 19 novembre 1899, figlia;
3. Luisa di Giovanni, nata il 1° giugno 1902, figlia;
4. Giovanni di Giovanni, nato l'11 gennaio 1904, figlio;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4728)

N. 11419-320

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Skrinjar fu Giovanni, nato a Sesana (fraz. Merciano) il 6 marzo 1879 e residente a Sesana (fraz. Merciano n. 16), è restituito nella forma italiana di « Scrignari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Mahne in Skrinjar di Biagio nata il 1° gennaio 1883, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 17 ottobre 1902, figlio;
3. Francesco di Giovanni, nato il 25 settembre 1904, figlio;
4. Francesca di Giovanni, nata l'11 novembre 1905, figlia;
5. Amalia di Giovanni, nata il 5 luglio 1907, figlia;
6. Andrea di Giovanni, nato l'11 dicembre 1908, figlio;
7. Rodolfo di Giovanni, nato il 13 aprile 1910 figlio;
8. Lodovico di Giovanni, nato il 21 agosto 1911, figlio;
9. Maria di Giovanni, nata il 1° agosto 1919, figlia;
10. Paola di Giovanni, nata il 12 gennaio 1922, figlia;
11. Vittorio di Giovanni, nato il 1° marzo 1927, figlio;
12. Stanislao di Giovanni, nato l'8 aprile 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4729)

N. 11419-321

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Andrea Skrinjar di Giuseppe, nato a Sesana (fraz. Poverio) il 9 novembre 1879 e residente a Sesana (fraz. Poverio n. 40), è restituito nella forma italiana di « Scrignari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Gerzelj in Skrinjar fu Gregorio, nata il 25 febbraio 1881, moglie;
2. Giuseppe di Andrea, nato il 10 marzo 1905, figlio;
3. Maria di Andrea, nata il 16 agosto 1909, figlia;
4. Massimiliano di Andrea, nato il 3 marzo 1913, figlio;

5. Edoardo di Andrea, nato il 25 ottobre 1919, figlio;
6. Albino di Andrea, nato il 1° marzo 1921, figlio;
7. Giuseppe fu Andrea, nato il 10 gennaio 1840, padre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4730)

N. 11419-322

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Nicola Skrinjar fu Giacomo, nato a Sesana (fraz. Poverio) il 9 dicembre 1879 e residente a Sesana (fraz. Poverio n. 15), è restituito nella forma italiana di « Scrignari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Perhavec in Skrinjar di Valentino, nata il 15 febbraio 1895, moglie;
2. Paola di Nicola, figlia;
3. Giovanna Stok fu Pietro, nata il 21 dicembre 1855, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4731)

N. 11419-323

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Skrinjar fu Francesco, nato a Sesana il 25 aprile 1876 e residente a Sesana n. 23, è restituito nella forma italiana di « Scrignari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosalia Macarol in Skrinjar di Luigi, nata il 1° settembre 1897, moglie;
2. Rodolfo Carlo di Francesco, nato il 1° novembre 1906, figlio;
3. Slavko Raffaele di Francesco, nato il 13 maggio 1919, figlio;
4. Branco Giovanni di Francesco, nato il 22 ottobre 1920, figlio;
5. Francesco Giorgio di Francesco, nato il 2 giugno 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4732)

N. 11419-324

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Skrinjar fu Martino, nato a Sesana l'11 agosto 1878 e residente a Sesana n. 236, è restituito nella forma italiana di « Scrignari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Sepin in Skrinjar di Mattia, nata il 18 agosto 1881, moglie;
2. Vladimiro di Antonio, nato il 1° febbraio 1906, figlio;
3. Dorotea di Antonio, nata il 4 aprile 1907, figlia;
4. Antonio di Antonio, nato il 23 ottobre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4733)

N. 11419-325

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Michele Skrinjar fu Martino, nato a Sesana il 7 settembre 1865 e residente a Sesana, 142, è restituito nella forma italiana di « Scrignari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Linder in Skrinjar fu Giovanni, nata il 30 marzo 1866, moglie;
2. Vittorio di Michele, nato il 19 luglio 1905, figlio;
3. Rodolfo di Michele, nato l'11 aprile 1908, figlio;
4. Zvonimira di Michele, nata il 26 ottobre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4734)

N. 11419-326

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Skrinjar fu Martino, nato a Sesana il 30 luglio 1862 e residente a Sesana n. 134, è restituito nella forma italiana di « Scrignari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Rodica in Skrinjar fu Giovanni, nata il 28 settembre 1880, moglie;
2. Orsola di Francesco, nata il 20 ottobre 1902, figlia;
3. Antonio di Francesco, nato il 12 luglio 1900, figlio;
4. Maria Trebec in Skrinjar di Giuseppe, nata il 7 dicembre 1896, nuora;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4735)

N. 11419-327

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Skrinjar di Andrea, nato a Sesana (fraz. Merciano) l'8 dicembre 1888 e residente a Sesana (fraz. Merciano n. 30), è restituito nella forma italiana di « Scrignari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4736)

N. 11419-328

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Skrinjar fu Mattia, nato a Sesana addì 27 gennaio 1878 e residente a Sesana n. 84, è restituito nella forma italiana di « Scrignari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cristina Zabric in Skrinjar di Francesco, nata il 19 dicembre 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4737)

N. 11419-329

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Skrinjar di Francesco, nato a Sesano il 30 marzo 1897 e residente a Sesana n. 142, è restituito nella forma italiana di « Scrignari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Ozbic in Skrinjar di Antonio, nata il 19 gennaio 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4738)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA — UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI.

VII elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 1° marzo 1934, n. 630.

NUOVI IMPIANTI.

209. — Decreto Ministeriale 20 gennaio 1934-XII, col quale la Fabbrica Magneti Marelli, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, entro otto mesi, dalla data del presente decreto, in Modena, un impianto per la fabbricazione di candele per motori a scoppio, secondo i brevetti della Sparl Plug Co di Toledo, della potenzialità di un milione di pezzi all'anno e con possibilità di produzione di candele per motori d'aviazione di 500.000 pezzi all'anno, raddoppiabile per effetto di turni multipli di lavoro.

210. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la Società Ing. Giorgio Sanna & C. con sede in Torino, è autorizzata ad impiantare, in Torino, uno stabilimento destinato alla produzione di leghe metalliche ad alta resistenza.

211. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la Società An. Cartiera di Ovaro, con sede in Milano, è autorizzata a produrre, nel proprio stabilimento di Ovaro, 5000 (cinquemila) quintali annui di cartoni vegetali ordinari e 20.000 (ventimila) quintali annui di cartoni lucidati.

212. — Decreto Ministeriale 15 giugno 1934-XII, col quale la Società An « Azogeno » con sede in Genova, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Bussi (Pescara), dei nuovi impianti industriali destinati alla produzione del cianuro di sodio, di potassio e di acido cianidrico, per un quantitativo complessivo non superiore a trecento tonnellate annue.

213. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la domanda della Ditta Vicarelli Gualtiero, con sede in Trevi, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Trevi, una fabbrica di pallini da caccia, non è accolta.

214. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Società Ammonia & Derivati, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nello stabilimento della Bovisa (Milano) di proprietà della consociata « Soc. Montecatini » un nuovo impianto industriale per la fabbricazione di resine sintetiche a base di urea e formaldeide.

215. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Società Anonima Fratelli Galtarossa, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, presso il proprio stabilimento di Varzo, un nuovo impianto industriale destinato alla produzione di calciocianamide per un quantitativo massimo di 7000 tonn. annue.

216. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta Rabitti Enrico & Figli, con sede in Rubiera (Reggio Emilia), è autorizzata ad installare, nella suddetta località, un impianto per la produzione dell'olio di vinaccioli.

217. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta Vincenzo Sica, con sede in S. Anastasia (Napoli), è autorizzata ad esercitare in S. Anastasia (Napoli), una fonderia di rame destinata alla fabbricazione di utensili grezzi da cucina.

218. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale i signori Losch dott. Francesco e Stauder Francesco, residenti in Lana (Bolzano) sono autorizzati ad impiantare, nella suddetta località, una fabbrica di anticrittogamici.

219. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta Francesco Fossati, con sede in Milano, è autorizzata ad installare presso il proprio stabilimento destinato alla trattura e la torcitura della seta e del rayon e sito in Fornovo S. Giovanni (Bergamo), il macchinario di sua proprietà proveniente dall'altro stabilimento di Almenno S. Salvatore (Bergamo).

220. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta Valentino Tardivello, con sede in Badia Polesine (Rovigo) è autorizzata ad esercire in Badia Polesine (Rovigo) un nuovo impianto industriale destinato alla ramatura, nichelatura e cromatura dei metalli.

221. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale il dottor Giovanni Acuto, residente in Bolzano, è autorizzato ad impiantare in Pontives di Layon (Ponte all'Isarco) un nuovo stabilimento industriale per la fabbricazione elettrolitica di acqua ossigenata.

222. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Società « Montecatini » con sede in Milano, è autorizzata ad installare, presso il proprio stabilimento di prodotti chimici sito in Castellanza, un nuovo impianto industriale destinato alla produzione di cloruro e carbonato di bario.

223. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta Carlo Pagani, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di S. Fermo della Battaglia, una macchina automatica per la pulitura e la lucidatura dei nastri d'acciaio temprati destinati a lame da sega.

224. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la domanda della Ditta Frigoriferi Simonetti, con sede in La Maddalena, intesa ad ottenere l'autorizzazione per un impianto frigorifero sito in La Maddalena, non è accolta.

225. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale i signori Ernesto e Verdiano Motta di Alessandro, residenti in Ostiglia, sono autorizzati ad impiantare, in Ostiglia, una fabbrica di detersivi della capacità produttiva massima di 25 quintali giornalieri.

226. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta Giorgio Piccitto, con sede in Crescenzago, è autorizzato ad esercire una fabbrica di pallini da caccia, sita nella suddetta località.

227. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la domanda della Società Generale Italiana Accumulatori Elettrici, con sede in Melzo, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, presso il proprio stabilimento di Melzo, un nuovo impianto industriale per la produzione di accumulatori al ferro-nichel, non è accolta.

228. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la domanda della S. A. Fabbrica Italiana Magneti Marelli, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, presso il proprio stabilimento di Sesto S Giovanni, dei nuovi impianti industriali per la fabbricazione di accumulatori al ferro-nichel, non è accolta.

229. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Società Anonima per Esportazione Albarelli & Marchesetti, con sede in Verona, è autorizzata ad installare presso la stazione di Fortezza (Bolzano) un impianto frigorifero della potenza di 4500 frigorie-ora, adibito alla conservazione del ghiaccio destinato al rifornimento dei vagoni frigoriferi in transito.

230. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la domanda della Ditta Schiappadori Pasquale & Pietro, con sede in Ostiglia, diretta ad ottenere l'autorizzazione per una fabbrica di ghiaccio con servizio di celle frigorifere, sita in Ostiglia, non è accolta.

231. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la domanda della Società Anonima Derivati Amidi e Fecole (S.A.D.A.F.) con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Fino Mornasco (Como), una nuova fabbrica di acqua ossigenata, non è accolta.

232. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta Cesare Mazzuccato, con sede in Oriago di Mira (Venezia), è autorizzata ad installare presso la propria officina meccanica, sita nella suddetta località, un nuovo impianto industriale destinato alla produzione di telai per biciclette.

233. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta « Marybell », con sede in Milano, è autorizzata a produrre, in Milano, cosmetici, lozioni e, in particolare, acque di colonia e di lavanda.

234. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta Gaetano Di Vita, con sede in Marsala è autorizzata ad esercire, in Marsala, una fabbrica di saponi molli da bucato della capacità produttiva di 50 quintali mensili.

235. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la domanda del Saponificio Alta Italia (S.A.I.), con sede in Torino, diretta ad ottenere l'autorizzazione per produrre, in Torino, saponi in genere e detersivi, non è accolta.

236. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la domanda del signor Trucco ing. Vincenzo, residente in Novi Ligure, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Novi Ligure, una fabbrica di condensatori elettrostatici, non è accolta.

237. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la domanda della Ditta Lucci Probo, con sede in Chiaravalle (Ancona), diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, nella suddetta località, una nuova fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

238. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta Romeo Cesca, con sede in Trieste, è autorizzata ad impiantare, in Trieste, un nuovo stabilimento industriale per la fabbricazione di spugne metalliche.

239. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta Distillerie di Cavarzere, con sede in Padova, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Cavarzere, un nuovo impianto per la disidratazione dell'alcool etilico.

240. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la domanda dei signori Luigi e Paolo Orsenigo Marzorati, residenti in Cantù, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Cantù, una tessitura di juta destinata alla fabbricazione di tela da imballaggio e di cinghie, non è accolta.

TRASFORMAZIONI ED AMPLIAMENTI.

241. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Società An. Manifattura Lombarda Lino e Canapa, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la filatura di lino in titoli fini (dal 45 al 80 inglese) sito in Origgio, mediante l'installazione di altri 3450 fusi da 2 pollici.

242. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la domanda della Ditta Santarelli Vittore, con sede in Assisi (località S. Maria degli Angeli), diretta ad ottenere l'autorizzazione per ampliare una fabbrica di ghiaccio sita nella suddetta località, non è accolta.

243. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta Bonizzoni Vincenzo, con sede in Crema, è autorizzata ad installare i propri impianti frigoriferi, già esistenti, in un unico locale sito in Crema.

244. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta K. e V. Zuegg, con sede in Lana d'Adige (Bolzano), è autorizzata ad ampliare un proprio impianto sito nella suddetta località e destinato alla fabbricazione di polisolfuro di calce.

245. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta Zocca Antonio Alfredo, con sede a Ostiglia (Mantova), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto frigorifero sito in Ostiglia (Mantova).

246. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Società Solvay & C., con sede in Monfalcone, è autorizzata ad ampliare o migliorare l'attrezzatura del proprio stabilimento « Adria » di Monfalcone mediante l'installazione di un serbatoio cilindrico in lamiera di ferro, un tornio parallelo monopuleggia e una forgiatrice pneumatica.

247. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Società Anonima Pesce e Reti Italiane, con sede in Zara, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di ghiaccio destinato al consumo interno.

248. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta Cattaneo Angelo, con sede in Crema, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di ghiaccio, sita in Crema, mediante l'installazione di un nuovo compressore ad ammoniaca della potenza di 30.000 frigorie.

249. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta Fumagalli Clemente, con sede in Vercelli, è autorizzata a trasferire ed ampliare la propria fabbrica di attrezzi agricoli con annessa fonderia di ghisa sita in Vercelli.

250. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Società anonima Ammonia e Derivati, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Novara, mediante l'installazione di nuovi impianti per la produzione di anidride solforosa liquida.

251. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la Ditta Mario Telò, con sede in Cremona, è autorizzata ad installare la propria fabbrica di detersivi in un locale più modernamente attrezzato, sito in Cremona.

(7161)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di lavoro e di mutua assistenza « Tullio Belloni », con sede in Roma, non avendo per due anni consecutivi compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge, con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(7188)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Rio Salso.

Con R. decreto 4 giugno 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 6 del mese successivo al registro 14, foglio 160, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica del Rio Salso fino a coincidere con il comprensorio del Bacino dell'Ofanto, ed è stata mutata la denominazione del suddetto Consorzio in quella di « Consorzio per la bonifica del bacino dell'Ofanto ».

(7190)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificato di iscrizione di rendite consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

Con sentenza 4-18 dicembre 1933 il Tribunale di Napoli ha privato Boldoni Mario di Guglielmo dell'usufrutto legale sulle rendite Consolidato 5 % n. 475835 e 475836 di annue L. 1450 ciascuna intestate rispettivamente ai di lui figli minori Guido e Guglielmo per attribuirlo alla loro madre Stoczek Maria di Vincenzo moglie di detto Boldoni ai fini del mantenimento, educazione e istruzione dei minori predetti. Pertanto la detta Stoczek, domiciliata in Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 121, in rappresentanza dei minori stessi ha diffidato a mezzo degli ufficiali giudiziari addetti al Tribunale di Milano, Pontiroli Dante e Bonvini Francesco, rispettivamente il 25 febbraio 1934 il signor Boldari Mario ed il 14 giugno detto il signor Cagna Paolo fu Marcello, a consegnarle entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati di iscrizione corrispondenti alle rendite sopradescritte.

Si avverte che, trascorso il detto termine, senza che siano notificate regolari opposizioni, i certificati stessi saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di emissione di nuovi titoli presentata dalla detta Stoczek a norma dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7186)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di titolo nominativo del Debito pubblico.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 12.

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando n. 27 di scadenza al 1° gennaio 1936, appartenente al certificato di rendita Consolidato 5 % n. 479993 di L. 260, intestato alla « Parrocchia cittadina di Idria nel distretto politico di Loitsch in Gorizia, al nome della fondazione pro-poveri Antonio Luigi Wolf ».

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 novembre 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni verrà senz'altro provveduto, a suo tempo, al pagamento di detta semestralità.

Roma, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7187)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 160.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 luglio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.69
Inghilterra (Sterlina)	58.95
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	380,75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.732
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.83
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.64
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.59
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.97
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.65
Svezia (Corona)	3.05
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	86.825
Id. 3,50 % (1902)	84.925
Id. 3 % lordo	63.50
Prestito Redimibile 3,50 %	87.575
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.80
Id. id. id. 1940	106.675
Id. id. id. 1941	107.175
Id. id. id. 1943	101.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificati del consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

La dottoressa Galimberti Lidia di Adolfo, domiciliata in Roma, via Zanardelli n. 7, quale unica erede legittima della defunta sua madre Leoni Ida fu Ottavio, con atto 17 maggio 1934 per l'ufficiale giudiziario Petrone della Regia pretura di Roma ha diffidato la signora Cappelli Maria, vedova Leoni, domiciliata nella stessa città al corso Vittorio Emanuele n 131, a consegnarle, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati di nuda proprietà Consolidato 3,50 % n. 821705 di L. 700 e Consolidato 5 %, n. 474669 e 475282 rispettivamente di L 1250 e 700, intestati a Leoni Ida fu Ottavio, moglie di Galimberti Adolfo, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore della detta Cappelli Maria, e da quest'ultima indebitamente detenuti.

A tale diffida ha fatto piena adesione il prof. Galimberti Adolfo fu Salvatore, per i diritti di usufrutto a lui spettanti quale coniuge superstite della sunnominata Leoni Ida, mediante domanda in data 27 giugno 1934 a firma autenticata dal notaio Messina di Roma.

Ai sensi dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i suddetti certificati saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico procederà a nuove iscrizioni, emettendo i corrispondenti certificati di nuda proprietà e di usufrutto.

Roma, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

(7183) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 % n. 86982 di L. 230 di rendita intestato a Corbo Alfredo, Assunta ed Adele fu Luca, minori sotto la patria potestà della madre Dentice Maria di Gennaro vedova di Corbo Luca domiciliata in Napoli.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

(7185) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 133.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore delle rendite consolidato 3,50 % n. 362791 di L. 35 e n. 779234 di L. 175 intestate a Picardi Mariantonia fu Vito moglie di Pataro Antonio, dom. a Lagonegro (Potenza).

Essendo stati presentati i certificati di rendita relativi senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevuta, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni o altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, 10 marzo 1934 - Anno XII

(5984) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	48970	Sorace Giuseppina fu Luigi, moglie di Lacava Francesco fu Paolo, domic. a Molla San Giovanni (Reggio Calabria), vincolata . . . L.	510 —
»	288877	Parrocchia di Santa Restituta in Sora (Caserta) . . . »	310 —
»	315044	Intestata come la precedente . . . »	225 —
Cons. 5 % Littorio	55755	Celentano Maria Giuseppa fu Francesco, moglie di Celentano Francesco, domic. a Vico Equense (Napoli) . . . »	120 —
3,50 %	510605	Parrocchia di San Salvatore in Montegranaro (Ascoli Piceno), vincolata . . . »	3,50
Prestito Nazion. 5 %	13964 Solo certificato di nuda propriet.	per la proprietà: Ricciardello Maria Gaetana fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Marena Maria Giovanna di Pasquale vedova Ricciardello . . . » per l'usufrutto: Marena Maria Giovanna di Pasquale vedova di Ricciardello Pasquale, domic. a Pescopagano (Potenza).	30 —
3,50 %	707717 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Asilo di mendicità « Principessa Iolanda » di Bisceglie (Bari) . . . » per l'usufrutto: Quercia Mauro fu Domenico.	35 —
»	594501	Sozio Pasqualino di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Salerno . . . »	52,50
»	22080	Cappella della Trinità in Montà (Cuneo) . . . »	45,50
»	132169	Intestata come la precedente . . . »	3,50
Cons. 5 % Littorio	62230	Beneficio parrocchiale della Beata Vergine Assunta di Treiso Bongioanni, frazione del comune di Barbaresco (Cuneo) . . »	125 —
Cons. 5 %	514523	Giriodi di Monastero Augusto di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Torino . . . »	1.000 —
»	100522	De Nicola Domenico fu Francesco, domicil. a Torre Annunziata (Napoli), vincolata . . . »	50 —
»	417509 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: La Capria Cosimo fu Vincenzo, domic. a Foggia » per la proprietà: La Capria Vincenzo di Cosimo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Foggia.	25 —
»	417510 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestato come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: La Capria Giuseppe di Cosimo, minore ecc. come la precedente proprietà.	25 —
3,50 %	817415 Solo certificato di nuda propriet.	per la proprietà: Brusasca Maria fu Domenico, vedova di Delovo Domenico, domic. a Torino . . . » per l'usufrutto: Pesce Luigi fu Luigi, domic. a Torino	577,50

Roma, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5639)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % vecchio	1215683 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rossi Giambattista, Giulietta e Giuseppe fu Giorgio, in parti uguali, minori sotto la patria potestà della madre Magnano Carolina fu Giuseppe, vedova di Rossi Giorgio, domiciliati a Pra (Genova) . . . . L. Per l'usufrutto: Magnano Carolina fu Giuseppe, vedova di Rossi Giorgio, domiciliata a Pra (Genova).	100 —
Cons. 5 %	451267	Mancini Giovanni fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Granata Giuseppina fu Giuseppe, vedova Mancini, domiciliata a Chignolo Po (Pavia) . . . . »	330 —
»	451268	Mancini Rosa fu Luigi, minore, ecc., come la precedente . . »	325 —
»	368194 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Dara Emma di Antonio, moglie di Triflletti Antonino, domiciliata a Palermo . . . . » per l'usufrutto: Dara Antonio fu Andrea, vincolata per dote della titolare.	8.955 —
»	506367 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Casini Cortesi Canzio e Walter fu Curzio, minori sotto la patria potestà della madre Conforti Ines fu Gualtiero, vedova di Casini Cortesi Curzio, domiciliata in Roma . . . . » per l'usufrutto: Conforti Ines fu Gualtiero, vedova di Curzio Casini Cortesi, domiciliata a Roma.	8.670 —
3,50 %	279972	De Meo Mauro di Gaspare, domiciliato in Ausonia (Caserta) ipotecata . . . . »	140 —
»	608151	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . »	35 —
»	289908	Moresi Luigi fu Sebastiano, domiciliato a Roma . . . . »	262,50
»	289909	Intestata come la precedente . . . . »	262,50
»	756766 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Genzana Bernardo ed Antonio di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Pontechianale (Cuneo) . . . . » per l'usufrutto: Tholozan Giovanna-Maria fu Giovanni-Antonio, vedova di Genzana Giovanni Pietro.	77 —
Cons. 5 %	126219	Figli maschi nascituri di Calastri Giovanni fu Antonio . . . »	230 —
3,50 %	300508	Beneficio Parrocchiale di S. Fedele in Verceja (Sondrio) . . »	28 —
Cons. 5 %	390820	Comune di Fiorano Modenese (Modena) vincolata . . . . »	400 —
3,50 %	726007 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . » per l'usufrutto: Società operaia di Fiorano Modenese per il periodo massimo di trent'anni, salvo anche prima di detto ter-	28 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
		mine a consolidarsi nella proprietà nel caso di scioglimento o di soppressione della società usufruttuaria giusta deliberazione 17 marzo 1914 del Comune titolare.	
Cons. 5 %	228135	Bizzarri Domenico di Luigi, domiciliato a Castelnuovo nei Monti (Reggio Emilia) ipotecata . . . . L.	25 —
» Littorio	72797 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mantovani Onestina, Sante-Guerrino, Gentile-Bruno, Giovanni-Luigi e Bruno fu Respizio, minori sotto la patria potestà della madre Compagnoni Luigia, vedova Mantovani, domiciliata a S. Giovanni del Dossó (Mantova) . . » per l'usufrutto: Compagnoni Luigia di Sante, vedova Mantovani.	200 —
Prest. Naz.le 5 %	26335	Scimeca Giovanni Battista di Antonino, domiciliato a Caccamo (Palermo) ipotecata . . . . »	40 —
3,50 %	8202	Scimeca Leone-Giovanni di Giuseppe, domiciliato a S. Giuseppe, ipotecata . . . . »	59,50
»	177894	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . »	10,50
»	342187	Brustia Carlo fu Giovanni, domiciliato a Caltignaga (Novara) »	350 —
Prest. Naz.le 4,50 %	10870	Bonemazzi Renzo-Luigi fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Teresa Ciardi, vedova Bonemazzi, domiciliata a Palmanova . . . . »	4,50
Cons. 5 %	525496	Zuccarino Laura fu Ferdinando Francesco in Acquafredda Michele, domiciliata a Bitonto (Bari), vincolata . . . . . »	3.500 —
» Littorio	73865	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	2.135 —
3,50 %	175641 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Fratta Adelaide di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Napoli . . . . . . » per l'usufrutto: Fratta Luigi fu Francesco.	220,50
Cons. 5 %	489000	Castro Antonina fu Vincenzo, moglie di Pizzo Diego, domic. a Palermo, vincolata . . . . »	650 —
»	193386	Scaccia Santa fu Giuseppe, moglie di Angelo Fontana fu Biagio, domic. a Caltavutura (Palermo) . . . . »	750 —
» Polizza combattenti	10443	Mattiuzza Giovanni di Valentino, domic. a Cergnen frazione di Nimis (Udine) . . . . »	20 —
3,50 %	357074 certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Gorio Emma di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Milano . . . . . . » per l'usufrutto: Mignocchi Lucia fu Simone, moglie di Gorio Giuseppe.	17,50
Cons. 5 % Littorio	40316 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Bevilacqua Carla ed Eugenio fu Enea, minori sotto la patria potestà della madre Lucini Emilia fu Eugenio, vedova Bevilacqua, domic. a Milano . . . . » per l'usufrutto: Lucini Emilia fu Eugenio, vedova Bevilacqua.	750 —
Cons. 5 %	321612 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Pagano Teresa fu Michele, vedova di Violante Sabato . . . . » per la proprietà: Violante Rosa fu Sabato, moglie di Biazzo Francesco, domic. in Avellino.	250 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	203856 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ramella Maria-Teresa fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Gurgo Maria fu Paolo, vedova di Ramella Ettore, domic. a Torino . . . . . . L. per l'usufrutto: Gurgo Maria fu Paolo, vedova di Ramella Ettore, domic. a Torino.	100 —
»	260175 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vittozzi Francesca di Oreste, moglie di Capialbi Vito, domic. a Milano, ipotecata per dote della titolare » per l'usufrutto: Panizza Maria fu Vitantonio, moglie di Vittozzi Oreste.	6.390 —
»	378777	Comune di Picerno (Potenza) . . . . »	25 —
»	414273	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	1.000 —
Cons. 5 % Littorio	22842	Intestata come la precedente, libera . . . . »	1.000 —
»	77745	Intestata come la precedente . . . . »	1.065 —
Prest. Naz.le 5 %	17899	Fabrizi Italia di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Glasgon (Inghilterra) . . . . »	25 —
»	17900	Fabrizi Mercede di Carmelo, minore ecc., come la precedente . »	25 —
3,50 %	395394	Cambianica Gianmaria fu Battista, domic. a Berzos Fermo (Bergamo), ipotecata . . . . »	112 —
Cons. 5 %	124838	Massari Maria fu Romeo, minore sotto la tutela di Carbone Luigi fu Vincenzo, domic. a Buenos Ayres . . . . . . »	920 —
»	128860 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Lovera di Maria Giulio fu Ernesto, domic. a Torino . . . . » per l'usufrutto: Franzini Tibaldi Eugenia fu Paolo, nubile, domic. in Alessandria.	2.000 —
»	536503 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ospedale Civile « Vittorio Leonardi » in Chiavari (Genova) . . . . » per l'usufrutto: Vignolo Maria fu Giovanni Battista, domic. a Chiavari.	24.025 —
3,50 %	53089	Cappella del SS. Rosario di S. Potito Ultra, rappresentato dal presidente della Congregazione di carità di detto Comune . »	10,50
»	53090	Cappella di S. Maria Addolorata in S. Potito Ultra ecc., come la precedente . . . . »	10,50
»	54008	Congregazione di carità del comune di S. Potito, provincia di Avellino, rappresentata dal presidente pro-tempore, vincolata »	17,50
»	54208	Opera Pia Laicale denominata Cappella del SS. Rosario di S. Potito Ultra amministrata dalla Congregazione di carità e questa rappresentata dal presidente pro-tempore . . . . »	7 —
»	54209	Opera Pia Laicale denominata Cappella di S. Antonio di Padova di S. Potito Ultra, amministrata ecc. come la precedente »	10,50
»	99822	Cappella di S. Maria Addolorata della Congregazione di carità ecc. come la precedente . . . . »	21 —
»	369144	Cappella del SS. Rosario di S. Potito Ultra (Avellino), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . »	10,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	265228	Congregazione di carità di S. Potito Ultra (Avellino) (S. Antonio di Padova) . . . . L.	15 —
»	536137	Congregazione di carità di S. Potito Ultra (Avellino), quale amministratrice della Cappella del SS. Sacramento, della Cappella di S. Maria Addolorata e di S. Antonio da Padova . »	31,50
Cons. 5 % (Littorio)	39525 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Degoli Mafaldo di Augusto, domic. a Modena » per l'usufrutto: Degoli Augusto fu Gaetano, domic. a Modena.	620 —
Cons. 5 %	17372	Petti Giovambattista di Quintilio. domic. a Roma . . . . »	500 —
»	153448 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rocchi Federico fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Garbati Elisa fu Federico vedova Rocchi, domic. a Caravaggio (Bergamo) . . . . . » per l'usufrutto: Garbati Elisa fu Federico, vedova di Rocchi Giovanni Battista, domic. a Caravaggio (Bergamo).	115 —
»	198210 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	1.115 —
»	540604 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Menni Vittoria di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Merate (Como) . . . » per l'usufrutto: Menni Giacomo fu Agostino.	105 —
»	167381 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sutti Alessandro ed Antonio fu Fortunato, minori sotto la patria potestà della madre Melzi Maria fu Antonio, vedova di Sutti Fortunato, domic. a Castel S. Giovanni (Piacenza) . . . . » per l'usufrutto: Melzi Maria fu Antonio, vedova di Sutti Fortunato.	1.745 —
»	504894	Abazia di Loreto Aprutino (Pescara) . . . . »	25 —
» (Littorio)	52155	Intestata come la precedente . . . . »	60 —
»	540201	Boss Marianna fu Moritz, nubile, domic. a Görlitz (Germania), vincolata . . . . »	4.500 —
»	89641	Barbara Rosario di Pietro, domic. a Trapani . . . . . . »	10 —

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7048)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 9 dal 1° al 15 maggio 1934 - Anno XII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Alessandria	Castelnuovo	B	—	1
Id.	Villadeatina	B	—	1
Aosta	S. Vinçent	B	—	1
Belluno	Mel	B	—	1
Brescia	S. Zeno Naviglio	B	—	1
Brindisi	Francavilla Fontana	B	—	1
Id.	Carovigno	E	—	1
Cagliari	Uras	B	—	1
Id.	Cagliari	S	—	1
Campobasso	Montefalcone Sannio	O	—	1
Catania	Piedimonte E.	B	—	1
Catanzaro	Dinami	O	1	—
Cuneo	Tarantasca	B	—	1
Id.	Trinità	B	—	1
Frosinone	Trivigliana	B	—	1
Modena	Soliera	B	—	1
Napoli	Torre Annunziata	B	—	2
Novara	Galliate	B	—	1
Id.	Granazzo	B	—	1
Pavia	Cassolnovo	B	1	—
Perugia	Norcia	B	—	1
Id.	Sellano	O	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Potenza	Pietragalla	E	1	—
Reggio Calabria	Montebello	B	—	1
Salerno	Costiglione	Cp	—	1
Id.	Sassano	B	—	1
Torino	Riva di Chieri	B	1	—
Vercelli	Chiavazza	B	—	1
			4	26
Carbonchio sintomatico.				
Agro Pontino	Terracina	B	1	1
Cagliari	Masullas	B	—	1
Parma	Valmozzola	B	—	1
Pisa	Vecchiano	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	—	1
Vicenza	Costabissara	B	—	1
			1	5
Afta epizootica.				
Alessandria	Agliano d'Asti	B	1	—
Id.	Alessandria	B	16	—
Id.	Alfiano Natta	B	2	—
Id.	Altavilla	B	1	—
Id.	Antignano d'Asti	B	3	—
Id.	Asti	B	7	—
Id.	Balzola	B	2	—
Id.	Calliano	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.				
Alessandria	Camerano Casasco	B	1	—
Id.	Capriate d'Orba	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	2
Id.	Frassineto Po	B	2	—
Id.	Frugarolo	B	2	—
Id.	Fubine	B	2	—
Id.	Moncalvo	B	3	—
Id.	Montiglio	B	2	—
Id.	Murisengo	B	5	—
Id.	Novi Ligure	B	2	—
Id.	Adalengo	B	2	—
Id.	Ovada	B	1	—
Id.	Predosa	B	1	—
Id.	S. Salvatore M.	B	2	—
Id.	Tigliole	B	1	1
Id.	Tortona	B	4	—
Id.	Villa Corsione	B	1	—
Aosta	Caluso	B	1	—
Id.	Locana	B	1	3
Id.	Id.	O	—	5
Id.	Mazzè	B	1	—
Id.	Villanova Baltea	B	1	1
Brescia	S. Gervasio B.	B	—	1
Como	Abbadia	B	—	1
Id.	Galbiate	B	1	—
Id.	Grandate	B	1	—
Id.	Mandello	B	1	—
Cremona	Moscazzano	B	1	—
Genova	Montoggio	B	1	—
La Spezia	La Spezia	B	3	—
Milano	Rosate	B	—	1
Id.	S. Stefano Lodigiano	B	—	1
Id.	S. Vittore Olona	B	—	1
Modena	Fiorano	[illegible]	3	1
Pavia	Gravellona	B	1	—
Id.	Nicorvo	B	—	1
Id.	Semiana	B	—	1
Id.	Varzi	B	—	1
Roma	Governatorato	B	1	—
Viterbo	Viterbo	B	1	—
			84	21
Malattie infettive dei suini.				
Alessandria	Masio	S	—	1
Aosta	Bairo Torre	S	—	1
Id.	Villanuova Baltea	S	1	1
Arezzo	Foiano C.	S	—	1
Id.	Arezzo	S	1	—
Id.	Cortona	S	1	1
Id.	Castel Fiorentino	S	—	5
Id.	Monte S. Savino	S	—	1
Id.	Monte S. Maria Tiber.	S	—	2
Ascoli Piceno	Amandola	S	—	1
Id.	Appignano	S	1	1
Id.	Fermo	S	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	S	3	—
Belluno	Belluno	S	—	1
Id.	Leintiai	S	—	1
Id.	Limana	S	1	—
Id.	Longarone	S	—	1
Bergamo	Martinengo	S	2	—
Id.	Pumenengo	S	1	—
Bologna	Molinella	S	2	—
Bolzano	Brunico	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: *Malattie infettive dei suini.*				
Bolzano	Fiè	S	1	—
Id.	Laives	S	1	—
Id.	Lana	S	1	—
Id.	Naturno	S	2	3
Id.	Pareines	S	1	—
Cagliari	Seneghe	S	—	1
Id.	Villaspeciosa	S	—	1
Cosenza	S. Agata di Esaro	S	—	1
Firenze	Firenze	S	—	1
Id.	Scandicci	S	1	—
Frosinone	S. Giovanni Incarico	S	—	5
Genova	Moneglia	S	1	—
Gorizia	Gorizia	S	—	1
La Spezia	Follo	S	2	—
Id.	La Spezia	S	2	1
Id.	Beverino	S	1	—
Id.	Rocchetta Vara	S	—	1
Id.	Zignago	S	—	1
Macerata	Macerata	S	—	1
Matera	Accettura	S	1	—
Id.	Oliveto Lucano	S	8	—
Modena	Bastiglia	S	2	—
Id.	Fiorano	S	1	—
Id.	Carpi	S	—	1
Id.	Camposanto	S	—	1
Id.	Lana	S	—	1
Id.	Campogalliano	S	1	—
Id.	Soliera	S	1	—
Nuoro	Macomer	S	1	—
Id.	Id.	S	13	1
Id.	Orotelli	S	1	—
Padova	Limana	S	1	—
Id.	Megliadino S. Fid.	S	—	3
Id.	Padova	S	1	—
Parma	Berceto	S	—	1
Id.	Fidenza	S	—	1
Id.	Fontevivo	S	—	1
Id.	Salsomaggiore	S	—	1
Pavia	Giussago	S	1	—
Id.	Mirabello	S	1	—
Id.	Pavia	S	1	—
Perugia	Marsciano	S	—	2
Pesaro	S. Leo	S	—	1
Pistoia	Agliana	S	—	1
Id.	Pistoia	S	—	1
Pola	Parenzo	S	—	2
Id.	Rovigno	S	—	2
Potenza	Corleto Perticara	S	—	1
Id.	S. Angelo le Fratte	S	4	—
Id.	Noepli	S	1	—
Id.	Chiaromonte	S	2	—
Id.	Senise	S	2	—
Ravena	Faenza	S	—	1
Roma	Governatorato	S	3	—
Rovigo	Badia Polesine	S	1	—
Id.	Castelmassa	S	1	—
Siena	Sarteano	S	—	1
Teramo	Bisenti	S	—	1
Id.	Castelli	S	—	1
Id.	Mosciano S. Angelo	S	—	9
Id.	Teramo	S	—	1
Torino	Torricella Sicura	S	—	1
Id.	S. Sebastiano	S	4	—
Trento	Borgo	S	—	2
Id.	Strigno	S	—	2
Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Revò	S	—	1
Id.	Tassullo	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue *Malattie infettive dei suini.*				
Trento	Mori	S	—	1
Id.	Mezzolombardo	S	—	1
Id.	Pergine	S	—	1
Id.	Vezzano	S	—	1
Trieste	Trieste	S	—	2
Venezia	Mirano	S	—	1
Id.	S. Stino di Livenza	S	1	—
Id.	S. Michele T.	S	—	1
Vicenza	Malò	S	—	2
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
			80	92
Morva.				
Cremona	Rivolta d'Adda	E	—	1
Napoli	Napoli	E	2	1
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
			4	2
Farcino criptococcico.				
Agrigento	S. Biagio Platani	E	1	—
Campobasso	Riccia	E	1	1
Messina	Messina	E	7	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Albanova	E	1	—
Id.	Atella	E	2	—
Id.	Casalnuovo	E	4	—
Id.	Cercola	E	2	—
Id.	Frattamaggiore	E	3	—
Id.	Giugliano	E	1	—
Id.	Grumo	E	1	—
Id.	Napoli	E	15	7
Id.	Pollena T.	E	1	—
Id.	Pomigliano	E	2	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Villa Literno	E	2	—
Palermo	Bisacquino	E	—	1
Roma	Governatorato	E	1	—
Salerno	Pontecagnano	E	—	1
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Udine	Udine	E	—	1
			49	11
Rabbia.				
Ancona	Ancona	Cn	—	4
Id.	Iesi	Cn	—	1
Id.	Montemarciano	Cn	—	1
Bari	Barletta	Cn	—	1
Catanzaro	Briatico	Cn	—	1
Lecce	Lecce	Cn	—	2
Id.	Nociglia	Cn	—	1
Napoli	Aversa	Cn	—	1
Id.	Marano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	9
Id.	Pompei	Cn	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Rabbia.*			
Napoli	Portici	Cn	—	2
Id.	S. Anastasia	Cn	—	2
Id.	Sorrento	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Ragusa	Vittoria	Cn	—	1
Rieti	Magliano Sabino	Cn	1	—
Viterbo	Sutri	Cn	1	1
Id.	Capranica	Cn	—	2
			2	33
	Rogna.			
Arezzo	Talla	O	—	1
Campobasso	Campobasso	E	1	—
Id.	Civitanova	O	2	—
Id.	Ripalimosani	O	2	—
Id.	S. Polo Matese	O	—	16
Catanzaro	Cutro	O	—	2
Firenze	Borgo S. Lorenzo	O	—	12
Id.	Palazzuolo Rom.	O	2	—
Frosinone	Alatri	O	1	—
Id.	Fiuggi	O	1	—
Id.	Guarcino	O	1	2
Id.	S. Elia Fiume Rapido	O	2	—
Id.	Supino	O	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	O	1	—
Id.	Vallerotondo	O	4	—
Grosseto	Manciano	O	1	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Scansano	O	1	—
Id.	Castell'Azzara	O	—	2
Matera	Matera	O	1	—
Id.	Miglionico	O	1	—
Nuoro	Isili	Cn	2	—
Perugia	Foligno	Cn	4	1
Id.	Gualdo Tadino	Cn	6	—
Id.	Spoleto	Cn	8	—
Potenza	Marsicovetere	Cn	10	—
Id.	Potenza	Cn	1	—
Id.	Viggiano	Cn	2	—
Rieti	Città Reale	Cn	1	—
Id.	Poggio Moiano	Cn	—	4
Id.	Rieti	Cn	5	2
Id.	Rivodutri	Cn	1	—
Roma	Gallicano	Cn	—	2
Id.	Manziana	Cn	2	—
Id.	Tivoli	Cn	1	—
Id.	Tolfa	Cn	1	—
Id.	Vicovaro	Cn	1	—
Id.	Governatorato	Cn	14	—
Salerno	Buccino	Cn	1	—
Id.	Sicignano	Cn	3	—
Sassari	Buddusò	Cp	8	—
Siena	Cetara	O	1	—
Udine	Maniago	E	—	1
Viterbo	Canino	O	1	—
Id.	Capodimonte	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id	Montefiascone	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vignanello	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
Id.	Vitorchiano	O	1	—
			103	45

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Caltanissetta	Mussomeli	Cp	1	—
Catania	Randazzo	O	—	1
Matera	S. Mauro Forte	OC	2	—
Potenza	Guardia Perticara	Cp	1	—
Id.	Senise	P	5	—
Id.	Chiaromonte	P	4	—
Id.	Francavilla	P	3	—
Id.	Corleto Perticara	P	—	8
Roma	Governatorato	O	2	—
Siracusa	Lentini	OC	—	1
Taranto	Paligiano	O	1	—
			19	10
	Aborto epizootico.			
Ancona	Senigallia	B	—	3
Belluno	Belluno	B	1	—
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	—	1
Id.	Forno di Canale	B	—	1
Id.	Longarone	B	—	1
Belluno	Soverzene	B	11	—
Id.	Voltago	B	—	2
Bologna	Monteveglio	B	1	—
Id.	Monghidoro	B	1	—
Id.	Castel Sampietro	B	2	—
Id.	Calderara	B	1	—
Id.	San Pietro in Casale	B	2	—
Id.	Granarda Emilia	B	—	1
Como	Casargo	B	30	—
	Id.	Cn	40	—
Cuneo	Marene	B	—	1
Cremona	Cella Dati	B	1	—
Id.	Monte Cremasco	B	—	1
Id.	Persico Dosimo	B	1	—
Id.	Pieve d'Olmi	B	—	1
Id.	Sospiro	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	2	—
Id.	Bondeno	B	1	—
Id.	Ferrara	B	4	—
Firenze	Vicchio	B	1	—
	Id.	O	1	—
Modena	Bomporto	B	1	—
Id.	Camposanto	B	1	—
Id.	Carpi	B	2	1
Id.	Castelfranco	B	6	—
Id.	Castelvetro	B	6	—
Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Modena	B	8	—
Id.	Frignano	B	2	—
Id.	Riolunato	B	1	—
Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Soliera	B	1	—
Padova	Villafranca	B	1	—
Perugia	Perugia	B	—	1
Id.	Spoleto	B	—	1
Pisa	San Miniato	O	—	1
Pistoia	Montele	B	—	1
Roma	Governatorato	B	11	—
Siena	Rapolano	S	1	—
Id.	S. Gimignano	O	—	1
Id.	Id.	B	—	1
Treviso	Roncade	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	—	1
Venezia	Caorle	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue: Aborto epizootico.			
Venezia	Cavarzere	B	4	—
Id.	Chioggia	B	1	—
Id.	Cona	B	9	—
Id.	Dolo	B	2	—
Id.	Iesolo	B	1	—
Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	S. Michele Quarto	B	2	—
Id	S. Michele Tagliam.	B	1	—
Vicenza	Caltrano	B	—	1
			166	23
	Tubercolosi bovina.			
Ascoli	Fermo	B	1	—
Id.	Porto S. Giorgio	B	—	1
Id.	S. Elpidio a Mare	B	—	1
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Ruvo	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	2	—
Lucca	Viareggio	B	—	1
Ravenna	Cervia	B	—	2
Id.	Ravenna	B	—	1
Venezia	Fossalta Po	B	1	—
Vicenza	Bassano	B	—	2
Id	Brendola	B	—	1
Id.	Montebello	B	—	1
Id.	Orgiano	B	—	1
Id.	Sarego	B	—	1
Id.	Schio	B	—	3
Id.	Vicenza	B	—	10
			5	20
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli	S. Elpidio a Mare	B	1	—
Macerata	Montecusaio	B	—	1
Padova	Piacenza d'Adige	B	1	—
Parma	Noceto	B	—	2
			2	3
	Difterite aviaria.			
Roma	Sonnino	P	7	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Colera dei polli.			
Modena	Modena	P	—	1
Padova	Campodarsego	P	1	—
Id.	Teolo	P	—	1
Pesaro	Pesaro	P	—	1
Sassari	Alghero	P	—	1
			1	4

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	22	29	30
Carbonchio sintomatico	6	6	6
Afta epizootica	12	47	105
Malattie infettive dei suini	38	100	172
Morva	2	4	6
Farcino criptococcico	8	23	60
Rabbia	8	19	35
Rogna	17	51	148
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	11	29
Aborto epizootico	19	56	189
Tubercolosi bovina	6	17	31
Diarrea dei vitelli	4	4	5
Difterite aviaria	1	1	7
Colera dei polli	4	5	5

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(7069)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 120 — Numero del certificato provvisorio: 1722 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 28 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Vidili Emilio — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 121 — Numero del certificato provvisorio: 10202 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Scuola elementare di Buscoldo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 121 — Numero del certificato provvisorio: 15858 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Scuola elementare di Curtatone — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 122 — Numero del certificato provvisorio: 11824 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Canova Enrico — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 123 — Numero del certificato provvisorio: 3178 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Boscaglia Gisberto — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 7516 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Nosari Romano — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 5538 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Fumu Giuseppe fu Antonio da Buddusò — Capitale: L. 100

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 28 febbraio 1934 Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5638)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nuovo concorso per il progetto di massima di un edificio ad uso Palazzo di Giustizia, in Perugia.

Il concorso bandito in data 8 settembre 1933, per il progetto di massima di un edificio ad uso del Palazzo di Giustizia di Perugia è dichiarato di nessun effetto, non avendo i progetti presentati corrisposto in modo completo a quanto col bando si richiedeva per la insufficiente corrispondenza col carattere ambientale storico-estetico della città, necessaria per conservare le caratteristiche. Così i vari progetti o hanno trascurato, dal punto di vista volumetrico, quei movimenti di masse che il terreno suggerisce e la tradizione ha affermato, ovvero hanno omesso di curare una migliore rispondenza ambientale dei materiali da costruzione e quindi del colore dell'edificio, come pure di considerare la circostanza che l'edificio sarà quasi prevalentemente visto da quella terrazza del giardino Carducci dalla quale si gode una delle più belle vedute.

È indetto pertanto un nuovo concorso regolato dalle norme che seguono.

Art. 1.

È indetto un concorso tra gli architetti ed ingegneri italiani, iscritti nei rispettivi Albi e Sindacati professionali, per il progetto di massima di un edificio destinato ad uso di Palazzo di Giustizia da costruire in Perugia.

I requisiti dovranno essere documentati dai concorrenti all'atto di presentazione del progetto mediante certificati redatti in carta bollata e legalizzati, di data posteriore a quella del presente bando.

Art. 2.

L'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio è quella risultante dalla planimetria quotata in possesso del Genio civile di Perugia, e l'edificio avrà la forma e le dimensioni indicate nella detta planimetria generale, nonchè nelle quattro piante e nelle sezioni che l'Ufficio stesso ha stabilito.

Il progetto deve soddisfare ad ogni necessità dei servizi, e per l'architettura, pur rispecchiando l'evoluzione artistica della attuale epoca storica, deve collegarsi alle nobili tradizioni della grande arte italiana e per quanto possibile avere il carattere ambientale storico-estetico della città di Perugia e conservarne le caratteristiche.

L'importo del progetto non dovrà superare la somma di otto milioni, così distinto:

a) espropriazioni	L.	1.600.000
b) demolizioni e ricupero materiale utilizzabile	»	150.000
c) sbancamento	»	200.000
d) sistemazione aree ed accessi	»	250.000
e) costruzione fabbricato	»	5.800.000

Art. 3.

I concorrenti debbono considerare le piante e le sezioni, di cui all'articolo precedente, come tipi di massima indicativi del numero, dimensioni, ubicazione e disimpegno dei singoli ambienti e quindi potranno presentare soluzioni diverse e piante dell'edificio purchè rispondenti allo scopo.

Sarà opportuno di tener conto che quando, sia pure in un lontano avvenire, potrà essere demolito quel braccio dell'edificio delle carceri femminili interposto fra il costruendo Palazzo di Giustizia e il Parco della Vittoria, la fronte del Palazzo verso il Parco stesso sia degna di figurare anche scoperta.

Art. 4.

Il progetto di massima dovrà constare esclusivamente degli elaborati seguenti fissati su cartoncino o su telaio rigido senza vetro e senza cornici delle dimensioni di cm. 100 per 80:

1° planimetria generale 1:500;

2° piante di tutti i piani e degli scantinati nella scala 1:100;

3° tutti i prospetti esterni e tutti i prospetti interni dei cortili nella scala 1:100;

4° due sezioni, scala 1:100;

5° una prospettiva eseguita con un sistema qualsiasi, e presa da un punto di vista reale da indicarsi nella planimetria. La superficie del disegno non dovrà superare dm² 80;

6° una prospettiva eseguita come sopra e presa da un punto della terrazza del Giardino Carducci. La superficie del disegno non dovrà superare dm² 80;

7° schizzi prospettivi relativi all'ingresso, all'atrio, allo scalone, alle sale di udienza ed ai vani più importanti dell'edificio;

8° schizzi prospettivi relativi specialmente agli interni, in numero non maggiore di tre, e di dimensione complessiva non maggiore di dm² 80.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno;

9° relazione dettagliata nella quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto, nonchè le modalità strutturali e decorative che si propongono.

Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato per la parte fuori terra al netto dei cortili e chiostrine, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta limitata dal contorno esterno dei muri al piano terreno per l'altezza misurata dal piano di risega (supposto a m. 0,80 di profondità, sotto il marciapiede) al piano di gronda.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome del concorrente.

Si consente la presentazione dei progetti anzichè firmati, contro-distinti con un motto, che sarà ripetuto chiaramente su tutti gli elaborati in luogo della firma, mentre i certificati di cui all'art. 1 saranno chiusi in busta suggellata contrassegnata dallo stesso motto.

Art. 5.

I progetti dovranno essere fatti pervenire completi non più tardi delle ore 19 del giorno 15 dicembre 1934 a cura e spese dei concorrenti al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'edilizia e delle opere igieniche - Divisione V - scrivendo chiaramente sull'imballaggio, oltre il completo indirizzo suddetto, anche la seguente dicitura: « Concorso per il progetto architettonico di massima del nuovo Palazzo di Giustizia di Perugia ».

I progetti che pervenissero dopo la data suddetta saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato insindacabilmente da S. E. il Ministro per i lavori pubblici su parere di una Commissione da lui nominata, la quale designerà i progetti che riterrà migliori graduandoli per ordine di merito.

Il Ministro potrà anche non scegliere nessun progetto.

Art. 7.

È stabilito un primo premio di L. 25.000 da assegnarsi al progetto dichiarato vincitore, ed un premio di L. 8000 da assegnarsi al secondo classificato.

I progetti premiati restano di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale, a suo giudizio insindacabile, potrà o non darvi esecuzione, o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie.

Art. 8.

L'autore del progetto dichiarato vincitore si impegnerà a compilare e consegnare nel termine che verrà fissato, il progetto esecutivo secondo il progetto premiato e secondo le varianti che verranno prescritte dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Il progetto esecutivo dovrà essere formato dai seguenti elaborati:

a) disegni delle facciate e dei cortili nella scala 1:50;

b) disegni dell'ingresso, dell'atrio, delle scale, delle sale di udienza e degli principali ambienti dell'edificio, nonchè i dettagli architettonici dei prospetti nella scala 1:20

c) relazione dettagliata dei materiali e delle strutture architettoniche dei prospetti e degli ambienti, di cui alla precedente lettera b).

I disegni e la relazione di cui sopra saranno su due copie; ed una terza che si presti ad essere riprodotta.

Il compenso per la compilazione di tale progetto di esecuzione resta compreso nel premio. In questo caso, di esso premio, verrà corrisposto subito, dopo giudicato il concorso, una quota di L. 10.000, e la rimanente di L. 15.000 dopo che il concorrente avrà consegnato il ripetuto progetto esecutivo con i prescritti elaborati.

Art. 9.

Qualora l'Amministrazione non ritenga di servirsi dei propri organi tecnici potrà affidare anche la direzione artistica dei lavori al vincitore del concorso stipulando all'uopo apposita convenzione.

Art. 10.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli personalmente od a mezzo di persona delegata presso il Ministero dei lavori pubblici fino al termine di trenta giorni dalla data in cui, a mezzo della stampa, verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso. Scaduto tale termine i progetti non ritirati saranno distrutti.

Art. 11.

A richiesta e dietro invito di vaglia postale di L. 50, intestato all'Ufficio del Genio civile di Perugia, verrà inviata copia delle eliografie, delle piante e sezioni della ossatura murale.

Alle richieste che pervenissero non accompagnate da detto vaglia, e oltre un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, non verrà dato corso.

Art. 12.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite dal presente programma.

Roma, addì 19 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(7165)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per titoli ed esami a 200 posti di direttore didattico in prova ed a 50 posti di direttrice didattica in prova (gruppo B).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1933-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 14 dicembre 1933, n. 288, col quale si autorizza a bandire, fra gli altri, per l'anno 1934, un concorso per titoli e per esami a 250 posti di direttore didattico governativo;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, contenente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Veduto l'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, e 13 dicembre 1933, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 22 novembre 1933, n. 1554;

Veduto il testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e il regolamento approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduti i Regi decreti 18 ottobre 1928, n. 2422, e 17 marzo 1930, n. 727;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, e l'annessa tabella *A;*

Veduto il R. decreto 5 febbraio 1934, n. 461, col quale vengono apportate modifiche ed aggiunte al testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il R. decreto 5 febbraio 1934, n. 439, col quale vengono apportate modificazioni ed aggiunte al regolamento approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per esami fra i maestri e le maestre delle pubbliche scuole elementari rispettivamente a 200 posti di direttore didattico governativo e a 50 posti di direttrice didattica governativa (grado 10°, gruppo *B*) con l'annuo stipendio iniziale di L. 12.200 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2200, ridotti rispettivamente a L. 10.736 e L. 1936, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e ulteriormente ridotti rispettivamente a lire 9877,12 e L. 1781,12, per effetto del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561. Lo stipendio iniziale utile al trattamento di quiescenza è di L. 11.341,12.

Un quinto dei predetti 200 posti di direttore didattico ed un quinto dei predetti 50 posti di direttrice didattica sono riservati ai candidati ammessi al concorso ai sensi del successivo art. 3.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare al Regio provveditore agli studi dal quale dipendono, entro 60 giorni da quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) domanda in carta bollata da L. 5, diretta al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale della istruzione elementare) nella quale dev'essere indicato con la massima precisione il nome, cognome, paternità ed il recapito del concorrente.

Nella domanda stessa dovranno essere elencati tutti i documenti di rito allegati alla medesima;

b) uno dei seguenti titoli di studio:

1° diploma di abilitazione alla direzione didattica;

2° diploma di abilitazione all'Ispettorato didattico;

3° diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

4° diploma di laurea in lettere o filosofia o giurisprudenza conseguito presso una Università;

5° uno dei diplomi rilasciati dagli Istituti superiori di magistero femminile, secondo l'ordinamento anteriore al R. decreto 13 marzo 1923, n. 736;

6° diploma di abilitazione all'ufficio di maestro delle scuole civiche o delle scuole popolari e generali.

I predetti titoli di studio possono essere presentati o in originale o in copia autentica rilasciata da notaio, la cui firma deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

c) certificato su carta legale da L. 3 — che il concorrente deve richiedere al Regio provveditore agli studi — da cui risulti che il

medesimo è insegnante ordinario nelle scuole elementari pubbliche da almeno tre anni con la qualifica di buono;

d) certificato su carta legale da L. 3, da rilasciarsi dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento da cui risulti l'iscrizione del concorrente al P.N.F. per l'anno XII;

e) atto di nascita, su carta legale da L. 7.

La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

f) certificato, su carta legale da L. 3, di cittadinanza italiana, con la firma dell'ufficiale dello stato civile autenticata nel modo indicato dalla precedente lettera *e*);

g) certificato medico, su carta legale da L. 3, da cui risulti che il candidato per le sue condizioni fisiche è atto ad esercitare l'ufficio di direttore didattico.

Detto certificato deve essere rilasciato o dal medico provinciale (ed in questo caso la firma del medico deve essere autenticata dal Prefetto) o da un medico militare (ed in questo caso la firma deve essere autenticata dalla competente superiore Autorità militare) oppure da un ufficiale sanitario o da un medico condotto (nei quali casi la firma del sanitario deve essere autenticata dal podestà del Comune, e la firma di questo ultimo deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto).

La qualifica del medico che rilascia il certificato deve risultare chiaramente dal certificato medesimo.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

h) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale da L. 10, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

i) certificato di buona condotta, su carta legale da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato esercita l'insegnamento, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto.

La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

l) certificato da cui risulti l'osservanza delle leggi sul reclutamento;

m) stato di famiglia su carta legale da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi dai candidati che siano coniugati o vedovi con prole.

La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

n) tutti gli altri titoli e documenti che il candidato crederà opportuno di esibire, accompagnati da un elenco in carta libera in doppio esemplare.

Le autenticazioni di firma dei certificati da parte dell'Autorità giudiziaria o del Prefetto non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dal Governatorato di Roma oppure se si tratti di copie di atti autenticate da notaio autorizzato ad esercitare l'ufficio in Roma.

I certificati di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 3.

Al presente concorso possono partecipare anche gl'insegnanti che, pur non avendo uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) siano ex combattenti. Il possesso di tale condizione si comprova mediante la presentazione della copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra e mediante la presentazione della dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente Autorità militare indicante il periodo di tempo trascorso in zona di guerra presso reparti combattenti, alle dirette dipendenze del Comando Supremo;

b) siano ex legionari fiumani. Tale condizione sarà dimostrata mediante la presentazione del relativo brevetto;

c) abbiano partecipato alla Marcia su Roma. Tale condizione sarà dimostrata mediante la presentazione del relativo brevetto o di copia autentica rilasciata da notaio, ovvero mediante la presentazione di un certificato rilasciato da S. E. il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso, che attesti che il candidato è in possesso del brevetto suddetto;

d) siano iscritti al P.N.F. anteriormente al 28 ottobre 1922.

Tale condizione si dimostra con un certificato su carta legale da L. 3 rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è inscritto il candidato, dal quale certificato — che deve essere vistato da S. E. il Segretario del P. N. F. o da uno dei vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso — deve risultare oltre il giorno, mese ed anno della effettiva inscrizione ai Fasci di combattimento, che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta;

e) abbiamo tenuto lodevolmente per incarico, per non meno di un biennio compiuto, un circolo di direzione didattica. Tale condizione sarà dimostrata mediante la presentazione di un certificato su carta legale da L. 3, che il candidato dovrà richiedere al competente Provveditore agli studi, dal quale dovrà risultare con precisione la durata dell'incarico stesso.

I candidati di cui al presente art. 3 dovranno essere in possesso di tutti gli altri requisiti indicati nel precedente art. 2 e dovranno presentare tutti i documenti elencati nel detto art. 2 ad eccezione del documento di cui alla lettera *b*).

Art. 4.

I candidati non dovranno avere superato il 45° anno di età alla data del presente bando di concorso.

Tale limite di età è elevato:

a) a 49 anni per tutti i candidati che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Il possesso di tale condizione si comprova come è indicato nella lettera *d*) del precedente art. 3;

b) a 50 anni per tutti coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per gli ex legionari fiumani;

c) a 54 anni per tutti coloro che si trovino nella condizione di cumulare i benefici di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Art. 5.

Le domande arrivate all'Ufficio scolastico oltre il termine stabilito nel primo comma del precedente art. 2 non saranno dal Ministero prese in considerazione. Ugualmente non saranno prese in considerazione le domande che non siano corredate di tutti i documenti di rito elencati nell'art. 2.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'Ufficio scolastico.

Scaduto il termine di cui al primo comma del precedente articolo 2, non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parti di queste, nè sostituzione di titoli o pubblicazioni.

È sola consentita la regolarizzazione di qualche documento di rito formalmente imperfetto, nel qual caso il Ministero assegna al candidato un termine improrogabile di quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Art. 6.

Entro il termine che sarà successivamente stabilito il Regio provveditore agli studi invierà al Ministero (Direzione generale istruzione elementare) le domande ed i documenti ed i titoli unitamente ad una relazione per ogni candidato nella quale, esposti i precedenti di servizio del candidato stesso, esprimerà il proprio motivato parere sulle qualità intellettuali di lui e sulle attitudini morali e didattiche ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico.

Art. 7.

I candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero o nelle scuole delle colonie debbono presentare la domanda ed i documenti rispettivamente al Ministero degli affari esteri ed a quello delle colonie, i quali provvederanno a trasmetterli al Ministero dell'educazione nazionale, corredandoli della relazione di cui al precedente art. 6.

I predetti candidati hanno peraltro facoltà di presentare entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, la sola domanda, salvo produrre i documenti prescritti e gli altri eventuali titoli almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 8.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile. L'esclusione è comunicata all'interessato per mezzo del Regio provveditore agli studi.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà ammesso al concorso.

Art. 9.

Le prove scritte consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema relativo ai principî affermati ed attuati dal Fascismo nel campo dell'educazione;

b) nella soluzione di uno o più quesiti di legislazione scolastica sull'istruzione elementare.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate sei ore.

Le prove scritte hanno luogo in ogni Comune sede di Provveditorato agli studi e per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero o nelle scuole delle Colonie nelle località che saranno stabilite di concerto con i Ministeri interessati.

Tanto il tema quanto i quesiti sono stabiliti dalla Commissione giudicatrice del concorso, ed inviati a cura del Ministero, il quale fissa anche il giorno per lo svolgimento delle prove stesse.

Art. 10.

La prova orale ha luogo in Roma e verte sulle materie indicate nell'art. 4 del R. decreto 5 febbraio 1934, n. 439, secondo le più particolareggiate indicazioni contenute nell'unito programma di esame.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del R. decreto 5 febbraio 1934, n. 439.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove scritte, per la revisione degli elaborati, per la procedura da seguirsi nella prova orale, per la votazione da assegnare alle singole prove, per la valutazione dei titoli, e per la formazione delle graduatorie si applicano le disposizioni degli articoli 55, 56 e 57 del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297, e dell'art. 5 del R. decreto 5 febbraio 1934, n. 439.

Art. 13.

In caso di parità di merito, nella votazione complessiva, la Commissione per la formazione delle singole graduatorie seguirà l'ordine di preferenza stabilito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le modificazioni ed estensioni previste dal R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1842, dalla legge 6 giugno 1929, n. 1024, dalla legge 26 luglio 1929 n. 1397, dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, dalla legge 12 giugno 1931, n. 777, e dal R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 14.

Al presente concorso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, modificato dall'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dalla legge 16 giugno 1931, n. 777, e dagli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 15.

I candidati di cui al precedente art. 3 e quelli previsti del diploma di cui al n. 6 del precedente art. 2, i quali pure superando gli esami con le votazioni stabilite dall'art. 56 del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297, non possono essere compresi nella graduatoria dei vincitori, conseguiranno il diploma di abilitazione alla vigilanza sulle scuole elementari.

Art. 16.

I vincitori del concorso non potranno conseguire la nomina all'ufficio di direttore didattico governativo se non dopo avere prestato servizio a titolo di prova per un periodo di sei mesi con la qualifica di direttore in prova od ottenuto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero.

Durante tale periodo spetterà ai direttori in prova l'assegno mensile stabilito dall'art. 19 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 17.

Fino a quando i direttori in prova non avranno conseguito la nomina all'ufficio di direttore didattico, ai posti da essi occupati quali insegnanti si dovrà provvedere con supplenze.

I direttori in prova che non conseguiranno la nomina di direttori didattici riprenderanno il loro posto nel ruolo degli insegnanti e rioccuperanno la sede ove prima insegnavano.

Art. 18.

I vincitori del concorso che supereranno il periodo di prova di cui all'art. 16, dovranno prima che si proceda alla loro nomina all'ufficio di direttore didattico, comprovare di avere cessato definitivamente da qualsiasi altro ufficio, in ossequio al disposto degli articoli 96 e 97 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

PROGRAMMA DELL'ESAME ORALE DI CONCORSO.

I.

Storia della pedagogia e i vigenti programmi di studio della scuola elemntare.

A) *Storia della pedagogia moderna*:

1. L'Umanesimo; la Riforma; la Controriforma.
2. Bacone; Cartesio; Comenius.
3. Locke; Vico; Rousseau.
4. Kant; Pestalozzi; Fichte.
5. Girard; Necker de Saussure.
6. Herbart; Froëbel.
7. Spencer e le dottrine pedagogiche del positivismo.

NB. — Il candidato indicherà alla Commissione due dei gruppi di autori sopra elencati, dichiarando di quali di essi conosca direttamente le opere.

B) *Storia della pedagogia italiana*:

1. Vincenzo Cuoco.
2. Antonio Rosmini.
3. Raffaele Lambruschini.
4. Gino Capponi.
5. Vincenzo Gioberti.
6. Nicolò Tommaseo.
7. Giuseppe Mazzini.
8. Francesco De Sanctis.
9. Gli indirizzi della pedagogia italiana contemporanea.

NB. — Il candidato deve dimostrare di avere studiato le opere di tre dei pedagogisti italiani moderni indicati nel superiore elenco.

C) *Vigenti programmi di studio della scuola elementare*:

Fondamenti filosofici e storici dei programmi vigenti per la scuola elementare. Struttura dei programmi. Ripartizione delle materie per le singole classi. Insegnamento artistico con speciale riguardo al disegno. L'insegnamento religioso. Il cinematografo nel campo scolastico propriamente detto e nel campo educativo. L'Ente « Radio-Rurale ».

II.

Storia del Risorgimento e storia della grande guerra 1915-18.

A) *Storia del Risorgimento*:

1. *Gli Albori.*

Prodromi del rinnovamento politico e sociale d'Italia nel pensiero italiano del secolo XVIII.

La Rivoluzione francese, il consolato e l'impero nei loro rapporti con l'Italia — Che cosa rappresenta il regime napoleonico nell'ordine economico sociale italiano.

2. *Il movimento intellettuale del Risorgimento — La lotta per la libertà politica, per l'indipendenza nazionale, per l'unità.*

La restaurazione del 1815.

Fermenti rivoluzionari, attività di sette, esperienze e chiarificazioni di programmi dal 1820 in poi. Mazzini e la Giovane Italia. Gli esuli.

Tendenze riformistiche. Gioberti e il Primato. Correnti minori: il federalismo rivoluzionario repubblicano di C. Cattaneo e G. Ferrari.

La prova dei fatti: 1846-49: moti europei e moti italiani.

Nuovi orientamenti: il decennio piemontese e come storicamente si spiega il primato Sabaudo. L'Europa e l'Italia: opinione pubblica e politica di governi in rapporto alla questione italiana.

La guerra del 1859, la spedizione dei Mille, le annessioni, la proclamazione del Regno d'Italia. L'annessione del Veneto — La questione di Roma fino al 1870.

3. *L'Italia dal* 1870 *al* 1915.

Lineamenti della società italiana fra il 1860 e 1870. Italiani all'estero, sviluppo della vita industriale, progressi dell'agricoltura negli ultimi decenni del secolo XIX e nel primo quindicennio del secolo XX.

Spostamenti sociali, nuove classi e loro ingresso alla vita attiva della Nazione.

B) *Storia della grande guerra del* 1915-18:

Inizio della guerra mondiale — La neutralità e l'intervento italiano — Vicende della guerra con particolare riferimento al fronte italiano — Principali figure di condottieri, martiri ed eroi italiani — Vittorio Veneto — Le vicende e l'annessione di Fiume — La Società delle Nazioni.

III.

La Rivoluzione fascista nelle sue origini e nei suoi sviluppi.

La situazione politica dell'Italia all'inizio della guerra mondiale — « Il Popolo d'Italia » fondato da Benito Mussolini.

La costituzione dei Fasci di combattimento — Contributo di sangue e di opere al risveglio della coscienza nazionale.
Gli avvenimenti che hanno preceduto e preparato la Marcia su Roma — La conquista del potere.
L'opera del Governo Fascista nel campo politico-amministrativo e nel campo economico-sociale.
La Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.
La soluzione della questione romana: il trattato del Laterano ed il concordato.

IV.

Storia della letteratura italiana con particolare riguardo alla letteratura infantile.

A) *Storia della letteratura italiana*:

Un periodo letterario a svolgimento compiuto a scelta del candidato. Opere principali che diedero il carattere al periodo scelto. Di almeno tre opere il candidato deve dare prova di avere conoscenza diretta.

B) *Letteratura per l'infanzia e per la giovinezza*:

Il candidato indicherà alcuni scrittori che egli abbia studiato con maggior predilezione, non escludendo i più antichi libri della nostra letteratura (per es. Il Novellino — I fatti di Enea, ed altri non del nostro tempo, ma ancora freschi e vivi: Gozzi, Pignotti, ecc.).
Si suggeriscono alcuni autori che i candidati possono fare oggetto di studio:
Abba — Baccini — Bisi-Albini — Beltramelli — Borsi — Capuana — Collodi — Cordelia — De Amicis — De Marchi — Fucini — Jack la Bolina (A. Vecchi) — Lessona — Lioy — Nieri — Parodi — Pistelli — Stoppani — Wamba (L. Bertelli).
Il candidato potrà indicare anche altri scrittori qui non nominati, purchè abbiano particolare importanza per l'educazione dei fanciulli.

V.

Geografia politica ed economica dell'Italia.

L'Italia nei suoi caratteri fisici, climatici ed etnografici.
Ricchezze naturali, prodotti, industrie e scambi commerciali. Le città più importanti dal punto di vista economico ed artistico.
L'Italia politica dopo la grande guerra mondiale e suo sviluppo economico.
Il Governo fascista e le grandi opere pubbliche dell'Italia moderna.
Italia rurale e Italia urbana. Il problema demografico sotto il Governo fascista — Protezione della maternità e dell'infanzia.
L'Italia in rapporto con gli altri Stati — Il problema mediterraneo.

VI.

Cenni storici sulle colonie italiane.

Attività coloniale italiana — I principali avvenimenti che hanno preceduto ed accompagnato l'acquisto delle varie colonie — Caratteristiche fisiche, clima, flora, fauna, popolazione — Prodotti ed iniziative dell'attività indigena e della colonizzazione — Comunicazioni e commercio — Centri principali — Ordinamento politico ed amministrativo — L'azione del Governo fascista per il consolidamento e la valorizzazione delle colonie — Carattere della espansione italiana secondo il concetto fascista.

VII.

Nozioni di diritto pubblico vigente e di diritto corporativo.

A) *Diritto pubblico*:

Concetto ed elementi costitutivi dello Stato — Lo Stato sovrano secondo il concetto fascista ed i suoi scopi.

1. *Ordinamento costituzionale dello Stato italiano.*

Organi costituzionali dello Stato — Il Re — Prerogative regie nei riguardi del potere legislativo, esecutivo, giudiziario.
Il Governo del Re — La legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato — I Ministri — Posizione giuridica dei Ministri e loro responsabilità.
Il Consiglio dei Ministri.
Il Gran Consiglio del Fascismo: composizione, attribuzioni.
Il Parlamento: Senato e Camera dei deputati: composizione, attribuzioni.
Concetto di legge e di regolamento.
Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche: legge 31 gennaio 1926, n. 100.

2. *Ordinamento amministrativo dello Stato italiano.*

Organizzazione amministrativa — Organi centrali e locali — Concetto di gerarchia — Doveri degli impiegati.
Amministrazione centrale — I Ministeri: cenni sul loro ordinamento — Organi dell'Amministrazione — Il Consiglio di Stato; la Corte dei conti: ordinamento e funzioni.
Amministrazione governativa locale — Prefetto: organi consultivi e di controllo — Il Podestà quale ufficiale del Governo.
Amministrazione autarchica — Concetto di autarchia — Comune — Il Podestà: sue attribuzioni — La consulta municipale — Il segretario comunale — Il Governatorato di Roma — Provincia — Il Preside ed il Rettorato provinciale.
La giustizia nell'Amministrazione — Concetto della protezione giuridica nei confronti della pubblica amministrazione: diritti ed interessi — Il ricorso gerarchico ed il ricorso straordinario al Re — La competenza dell'autorità giudiziaria in materia amministrativa e suoi limiti — La giurisdizione del Consiglio di Stato: competenza di legittimità e competenza di merito; competenza esclusiva con particolare riguardo ai ricorsi in materia di rapporti di impiego — La giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa: competenza di legittimità, competenza di merito, competenza esclusiva.

B) *Diritto corporativo*:

La Carta del Lavoro — Precedenti, ragioni e scopi della legge 3 aprile 1926, n. 563.
Le associazioni professionali; riconoscimento giuridico; effetti del riconoscimento; struttura ed organi di dette associazioni.
Cenno sull'attuale inquadramento delle attività produttive nelle grandi confederazioni nazionali.
Poteri delle associazioni riconosciute: rappresentanza legale degli appartenenti alla categoria; potere normativo dei rapporti di lavoro; potere tributario.
Controllo dello Stato sulle associazioni professionali.
Cenni sulla natura e sulla efficienza giuridica del contratto collettivo di lavoro.
Consigli ed uffici provinciali della economia corporativa: loro costituzione, loro funzioni.
Le Corporazioni: loro costituzione, loro attribuzioni.
Il Consiglio nazionale delle Corporazioni: sua composizione, sue attribuzioni.
La Magistratura del Lavoro: sua composizione, sue funzioni in ordine alle controversie del lavoro.

VIII.

Legislazione scolastica.

Testo unico delle leggi per l'istruzione elementare e successive variazioni e modificazioni.
Regolamento generale sull'istruzione elementare e successive variazioni e modificazioni.
Legislazione sulle pensioni dei maestri elementari.

IX.

Nozioni elementari di statistica.

L'ordine nei fenomeni collettivi — La ricerca della uniformità — L'osservazione e la rilevazione dei fenomeni collettivi — Elaborazione dei dati statistici — Rappresentazione dei dati statistici.
Cenni di statistica demografica.
Cenni di statistica scolastica.
Uffici di statistica.

X.

Educazione fisica.

L'istituzione, le finalità ed il funzionamento dell'O.N.B.
Programmi e norme che regolano l'insegnamento e gli esami di educazione fisica nelle scuole elementari.
Utilità fisiologica ed educativa degli esercizi che formano oggetto del programma di educazione fisica per i fanciulli.
La R. Accademia fascista di educazione fisica in Roma.
L'Accademia fascista femminile in Orvieto.
Cenni sull'Opera nazionale Dopolavoro.

XI.

Applicazione d'igiene.

L'organismo umano — Igiene della persona, dell'alimentazione, della respirazione, della casa, con particolare riferimento all'igiene del fanciullo — Malattie infettive — Soccorsi di urgenza — Igiene dei locali scolastici.

(7158)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 50 posti di vice segretario nel ruolo del personale delle Ragionerie centrali (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934, registrato alla Corte dei conti il 2 successivo, registro n. 1 Finanze, foglio n. 16, col quale fu indetto un concorso per esame a n. 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo *A*);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice costituita con decreto Ministeriale 1° e 15 marzo 1934, registrati alla Corte dei conti rispettivamene il 10 marzo e 4 aprile 1934, registro n. 3 Finanze, fogli nn. 128 e 324;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo *A*) indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1934.

N° di graduatoria	COGNOME E NOME	Media dei voti degli esami scritti	Voto esame orale	Somma dei voti
1	Gambelli Enrico	9,42	8,20	17,62
2	Manfra Modestino	8,33	7,50	15,83
3	Cantore Elio	7,33	7,65	14,98
4	Nucci Vladimiro	7,17	7,80	14,97
5	Bagnoli Urio	7,17	7,75	14,92
6	Lopez Giovanni	7,33	7,50	14,83
7	Campanella Domenico	8,17	6,60	14,77
8	Morelli Arturo	7,33	7,20	14,53
9	Franceschini Tommaso	7 —	7,45	14,45
10	Patacchini Sanzio	7 —	7,40	14,40
11	Amato Angelo	7,50	6,80	14,30
12	Steindler Rodolfo Renato, nato il 19 settembre 1909	7 —	7,20	14,20
13	Mannato Alberto, nato il 10 giugno 1910	7 —	7,20	14,20
14	Scalia Nunzio	7,17	7 —	14,17
15	Di Gennaro Mario, nato il 3 gennaio 1909	7,50	6,60	14,10
16	Bennati Antonio, nato il 19 gennaio 1911	7 —	7,10	14,10
17	Fréjaville Mario	7,83	6,25	14,08
18	Amato Mario	7,17	6,85	14,02
19	Corvetto Efisio, nato il 29 ottobre 1896	7,17	6,80	13,97
20	Conte Francesco, nato il 2 gennaio 1907	7,17	6,80	13,97
21	Corbo Alfonso	7 —	6,90	13,90
22	Fontana Rosario	7 —	6,80	13,80
23	Timarco Gaetano	7,17	6,50	13,67
24	Comes Carmelo	7 —	6,60	13,60
25	Buttari Orazio, nato l'8 luglio 1900	7 —	6,50	13,50
26	Catania Antonio, nato il 4 gennaio 1907	7 —	6,50	13,50
27	Mazza Gennaro, nato il 5 gennaio 1907	7 —	6,50	13,50
28	Bosco Antonino, nato il 16 giugno 1908	7,50	6 —	13,50
29	Lodetti Lido, nato il 3 marzo 1910	7 —	6,50	13,50
30	Montalbano Alfonso	7 —	6,45	13,45
31	Brosio Felice	7 —	6,40	13,40
32	Finocchiaro Salvatore	7 —	6,35	13,35
33	Diana Michele	7 —	6,30	13,30
34	Gucci Luigi	7 —	6,25	13,25
35	Squitieri Ferdinando, coniugato con 2 figli	7 —	6,20	13,20
36	Conforti Enrico, nato il 4 luglio 1907	7 —	6,20	13,20
37	Troise Francesco, nato il 22 agosto 1907	7 —	6,20	13,20
38	Andronio Beniamino, nato l'8 dicembre 1908	7 —	6,20	13,20
39	Fattorini Spartaco, nato il 29 giugno 1910	7 —	6,20	13,20
40	Piaggio Roberto, nato il 2 novembre 1910	7 —	6,20	13,20
41	Galasso Leonardo	7,17	6 —	13,17
42	Lia Romualdo	7 —	6,15	13,15
43	Monsagrati Lodovico, nato il 17 aprile 1906	7 —	6,10	13,10
44	Betocchi Renato, nato il 12 novembre 1906	7 —	6,10	13,10
45	Checchini Giulio, nato il 1° marzo 1907	7 —	6,10	13,10
46	Forillo Ettore, nato il 12 giugno 1907	7 —	6,10	13,10
47	Olivotti Sergio, nato il 31 marzo 1908	7 —	6,10	13,10
48	Degl'Innocenti Enrico, nato il 15 aprile 1908	7 —	6,10	13,10
49	Di Bella Carmelo, nato il 22 febbraio 1909	7 —	6,10	13,10
50	Diomedi Camassei Furio	7 —	6,05	13,05
51	La Selva Pietro, nato il 13 maggio 1903	7 —	6 —	13 —
52	Limatola Aniello, nato l'11 agosto 1903	7 —	6 —	13 —
53	Parretta Francesco, nato il 10 luglio 1907	7 —	6 —	13 —

I sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Gambelli Enrico
2. Manfra Modestino.
3. Cantore Elio.
4. Nucci Vladimiro.
5. Bagnoli Urio.
6. Lopez Giovanni.
7. Campanella Domenico.
8. Morelli Arturo.
9. Franceschini Tommaso.
10. Patacchini Sanzio.
11. Amato Angelo
12. Steindler Rodolfo Renato.
13. Mannato Alberto
14. Scalia Nunzio
15. Di Gennaro Mario.
16. Bennati Antonio .
17. Fréjaville Mario.
18. Amato Mario.
19. Corvetto Efisio
20. Conte Francesco.
21. Corbo Alfonso.
22. Fontana Rosario.
23. Timarco Gaetano.
24. Comes Carmelo.
25. Buttari Orazio.
26. Catania Antonio.
27. Mazza Gennaro.
28. Bosco Antonino.
29. Lodetti Lido.
30. Montalbano Alfonso.
31. Brosio Felice.
32. Finocchiaro Salvatore.
33. Diana Michele.
34. Gucci Luigi.
35. Squitieri Ferdinando.
36. Conforti Enrico.
37. Troise Francesco.
38. Androino Beniamino.
39. Fattorini Spartaco.
40. Piaggio Roberto.
41. Galasso Leonardo.
42. Lia Romualdo.
43. Monsagrati Lodovico.
44. Betocchi Renato.
45. Checchini Giulio.
46. Fiorillo Ettore.
47. Olivotti Sergio.
48. Degl'Innocenti Enrico.
49. Di Bella Carmelo.
50. Diomedi Camassei Furio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(7176)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.